Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 317

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato, 17 novembre 1984 | SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 317 DEL 17 NOVEMBRE 1984:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1984, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(6042)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 novembre 1984, n. 775.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, *è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: « Il rapporto viene trasmesso dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sulla attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno di cui all'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. »;

il comma 2 *è sostituito dai seguenti*:

« 2. Il CIPE, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno formulata sulla base del rapporto di cui al comma precedente, sentito il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, approva un piano concernente i completamenti ed i trasferimenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno e la definizione dei rapporti tecnico-amministrativi compresi i collaudi, i pagamenti finali e il contenzioso.

2-*bis*. Nel piano sono individuati i criteri per la realizzazione:

a) delle opere in corso, al fine di garantirne il completamento funzionale;

b) delle opere i cui progetti esecutivi sono stati approvati o presentati alla data del 31 luglio 1984;

c) degli interventi previsti dalla legislazione vigente in materia di incentivi industriali e agricoli, della definizione tecnico-amministrativa di quelli turistico-alberghieri già concessi, nonche dei programmi riguardanti la ricerca scientifica applicata e di quelli finanziati con prestiti esteri.

2-*ter*. Nel piano sono inoltre individuati:

a) i soggetti che provvedono ai completamenti ed i soggetti destinatari dei trasferimenti delle opere anche ai fini della gestione e della manutenzione;

b) i mezzi finanziari necessari per l'attuazione del piano e degli altri interventi previsti dalla legge di conversione del presente decreto, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, e sulle altre disponibilità finanziarie;

c) le modalità di esecuzione sulla base della legislazione vigente.

2-*quater*. Al finanziamento e alla realizzazione degli interventi e dei programmi approvati entro il 31 luglio 1984, non rientranti nelle precedenti lettere, insieme a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, si provvede in conformità di tale legge, delle disposizioni del presente decreto e della relativa legge di conversione e del programma triennale del Mezzogiorno da approvarsi entro il 31 gennaio 1985. »;

i commi 3, 5 *e* 6 *sono soppressi.*

All'articolo 2:

il comma 1 *è sostituito dal seguente*:

« 1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 1° dicembre 1983, n. 651, fino al 31 luglio 1984, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° agosto 1984, fino al 31 ottobre 1985, con eccezione del primo comma dell'articolo 20 del citato testo unico relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno. Per quanto non previsto dal presente decreto, come modificato dalla legge di conversione, si applicano le norme del testo unico medesimo e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali. »;

al comma 3, *le parole*: « modalità di cui all'articolo 8 » *sono sostituite dalle altre*: « modalità di cui al primo comma dell'articolo 8 ».

Dopo l'articolo 2, *è inserito il seguente*:

« Art. 2-*bis*. — 1. Il personale di ruolo della cessata Cassa per il Mezzogiorno, in servizio al 31 luglio 1984, è collocato senza soluzione di continuità giuridica ed economica in apposito ruolo istituito presso la gestione commissariale di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto per essere trasferito negli organismi dell'intervento straordinario anche per l'utilizzazione presso gli uffici del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonché delle amministrazioni dello Stato, degli enti autonomi territoriali o di altri enti pubblici, nel rispetto dello stato giuridico e del complessivo trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento.

2. Il trasferimento agli organismi dell'intervento straordinario è disposto con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base di appositi criteri oggettivi definiti sentite le organizzazioni sindacali e tenendo conto delle richieste formulate dagli organismi stessi; il trasferimento alle amministrazioni dello Stato, agli enti autonomi territoriali e agli altri enti pubblici, su loro richiesta, è disposto — sentite le organizzazioni sindacali — con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Ministro, nei limiti dei posti in organico che le amministrazioni e gli enti sono autorizzati a ricoprire ai sensi delle leggi vigenti.

3. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato, a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera. ».

Art. 2.

Gli interventi e le attività previste dall'articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente articolo 1, sono realizzati in via temporanea da un commissario governativo, sottoposto alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che le esercita in conformità dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il commissario governativo è affiancato da un comitato tecnico-amministrativo, da lui presieduto, composto da sette membri, scelti tra esperti in materia giuridica, economica e finanziaria.

Il commissario governativo ed il comitato tecnico-amministrativo sono nominati con le modalità previste dall'articolo 14 del predetto testo unico, e successive modificazioni.

La Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno prevista dall'articolo 4 del citato testo unico, esprime parere sulla nomina del commissario governativo e di ciascun membro del comitato tecnico-amministrativo di cui ai commi precedenti, secondo le procedure di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 24 gennaio 1978, numero 14.

Il collegio dei revisori, nominato ai sensi dell'articolo 17 del medesimo testo unico, resta in carica, nella attuale composizione, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e i suoi componenti sono collocati fuori ruolo.

Per l'espletamento delle attribuzioni di competenza, il commissario governativo si avvale delle strutture e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno.

Ai fini della esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente articolo 1, da parte del commissario governativo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può impartire specifiche direttive intese, tra l'altro, ad accelerare i tempi di esecuzione delle opere, il contenimento dei relativi costi, a promuovere la partecipazione di imprese riunite in applicazione degli articoli 20, 21, 22, 23 e 23-*bis* della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni, nonchè ad assicurare il funzionale passaggio delle opere ai soggetti destinatari ai fini della manutenzione e gestione.

Alla concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali ed agricole il commissario governativo provvede sulla base dell'istruttoria degli istituti di credito ed in conformità dei criteri e delle modalità previste dalla legislazione vigente.

Il commissario governativo provvede altresì all'espletamento di tutte le attribuzioni, previste dalla legislazione vigente, di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno nei confronti degli enti collegati di cui all'articolo 39 del testo unico medesimo e della Italtrade, nonchè all'esercizio delle attribuzioni di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno sia ai sensi della legge 26 novembre 1975, n. 748, in materia di Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e di altri programmi speciali comunitari, che ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al programma di metanizzazione del Mezzogiorno.

Il commissario governativo al termine dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente articolo 1, presenta il rendiconto al Ministro del tesoro che con proprio decreto dichiara chiusa a tutti gli effetti la liquidazione stessa con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Per l'espletamento delle attribuzioni di competenza il commissario governativo si avvale delle disposizioni del più volte ricordato testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali nonchè delle disposizioni contenute nella presente legge.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle attribuzioni di competenza del commissario governativo, compresi quelli occorrenti per fornire l'assistenza tecnica e i contributi finanziari, per un periodo non superiore ad un biennio, agli enti destinatari ai quali debbono essere trasferite le opere della gestione commissariale, gravano sullo stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, e sulle altre disponibilità finanziarie.

A valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4 della citata legge n. 651, è concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) un contributo finanziario di lire 1 miliardo e 500 milioni per l'anno 1984 e di lire 2 miliardi per l'anno 1985.

Il commissario governativo, previa autorizzazione del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il finanziamento di iniziative di sua competenza, può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione del commissario medesimo.

Art. 3.

Il commissario governativo nelle materie di sua competenza subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno, ivi comprese sia le partecipazioni al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle società finanziarie FINAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le quote di associazione all'IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ.

Fino all'insediamento del commissario governativo, il commissario liquidatore, nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, esercita i poteri di gestione provvisoria dell'intervento straordinario, già di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro i quindici giorni successivi all'insediamento del commissario governativo, nominato ai sensi dello articolo 2 della presente legge, il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, trasferisce al commissario governativo tutti gli atti relativi all'attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 novembre 1984

PERTINI

CRAXI — DE VITO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 23 novembre 1984.*

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 agosto 1984.

Determinazione del contributo per l'anno 1984 per l'assistenza sanitaria dovuto ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 6, lettera *a*), che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria agli stranieri in Italia;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 288, con la quale è stata ratificata e resa esecutiva la convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979;

Visti gli articoli 10 e 11 della richiamata convenzione che prevedono che i familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svezia e i titolari di una sola pensione o rendita svedese, iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono tenuti a corrispondere una quota annua pro-capite determinata dalla competente autorità italiana;

Visto l'art. 34 della stessa convenzione che indica l'autorità competente a fissare la predetta quota;

Ritenuto di fissare quote capitarie distinte per i familiari lavoratori e per i titolari di pensione e loro familiari;

Ritenuto di prendere a base, per la determinazione della quota pro-capite, i costi medi unitari dell'assistenza sanitaria in Italia stabiliti ai sensi degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio;

Considerato che i costi medi uitari già approvati in sede comunitaria sono quelli riferiti all'anno 1981;

Ritenuto, pertanto, di determinare il costo medio 1984 applicando al costo medio 1981 una percentuale d'aumento pari al tasso d'inflazione programmato per gli anni 1982, 1983 e 1984;

Visti i propri decreti con i quali sono stati stabiliti i contributi e le relative modalità di riscossione per l'assicurazione presso il S.S.N. ai sensi dell'art. 63 della legge n. 833 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il proprio decreto 25 novembre 1982 concernente le modalità per l'erogazione dell'assistenza sanitaria con oneri a carico di istituzioni estere;

Considerato che le spese sostenute per le prestazioni erogate in base alla convenzione italo-svedese di sicurezza sociale non sono oggetto di rimborso tra le istituzioni competenti italiane e svedesi;

Ritenuto, pertanto, non estensibile agli assistiti temporaneamente presenti in Italia, la particolare disciplina sulla partecipazione alla spesa sanitaria, prevista dal terzo comma dell'art. 1 del richimato decreto del 25 novembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

I familiari, residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svezia, che, ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale ratificata con legge 27 aprile 1982, n. 288, abbiano chiesto di fruire dell'assistenza sanitaria erogata a tutti i cittadini residenti, sono tenuti per l'anno 1984 al versamento del contributo annuo procapite di L. 450.000.

Il predetto contributo annuo è ridotto a L. 225.000 per i soggetti che abbiano chiesto di fruire dell'assistenza in data successiva al 30 giugno 1984.

I familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani aventi la qualifica di emigrante sono esentati dal pagamento del contributo previsto dal presente articolo.

Art. 2.

I titolari della sola pensione o rendita svedese nonché i loro familiari residenti in Italia, che, ai sensi della richiamata convenzione italo-svedese di sicurezza sociale, abbiano chiesto di fruire dell'assistenza sanitaria erogata a tutti i cittadini residenti, sono tenuti per l'anno 1984 al versamento del contributo annuo pro-capite di L. 800.000.

Il predetto contributo annuo è ridotto a L. 400.000 per i soggetti che abbiano chiesto di fruire dell'assistenza in data successiva al 30 giugno 1984.

Art. 3.

I contributi previsti dal presente decreto devono essere versati in unica soluzione al momento della richiesta di iscrizione al S.S.N. o, nel caso in cui i soggetti siano già iscritti al S.S.N., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I contributi sono riscossi dall'INPS con le modalità stabilite per la riscossione del contributo dell'assicurazione presso il S.S.N. dei cittadini stranieri residenti, in quanto compatibili.

Art. 4.

I contributi disciplinati dal presente decreto sono alternativi a quelli previsti per i cittadini italiani e per i cittadini svedesi rispettivamente dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come integrato dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 5.

I cittadini, residenti o temporaneamente in Italia, che hanno diritto all'assistenza sanitaria ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale, sono tenuti alla partecipazione alla spesa sanitaria nella misura e nei limiti previsti per i cittadini italiani residenti.

Nei casi in cui siano previste esenzioni dalla partecipazione alla spesa in relazione all'ammontare dei redditi personali imponibili ai fini dell'IRPEF, si fa riferimento ai redditi percetti dagli interessati a qualsiasi titolo in Italia e all'estero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1984
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 338

(6044)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 26 ottobre 1984.

Determinazione del numero degli iscritti che possono essere ammessi ai corsi di laurea presso l'Università della Calabria nell'anno accademico 1984-85.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale della Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale è stato approvato lo statuto del predetto Ateneo in Calabria;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 927 e 27 settembre 1980, n. 1031, con i quali sono stati istituiti i corsi di laurea in chimica, in scienze geologiche e in scienze biologiche;

Veduti i decreti ministeriali 23 giugno 1972, 18 luglio 1973, 30 agosto 1974, 11 ottobre 1976, 30 ottobre 1976, 20 ottobre 1981 e 20 ottobre 1982, 26 ottobre 1983, con i quali veniva disposto per gli anni accademici 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1976-77, 1981-82, 1982-83 e 1983-84 l'inizio dei corsi;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Università della Calabria che ha fissato il numero degli ammissibili in rapporto alle disponibilità edilizie e residenziali, come richiesto dal citato art. 13 della legge n. 442/68;

Decreta:

Il numero degli iscritti che possono essere ammessi ai corsi di laurea nell'anno accademico 1984-85 è stato stabilito nella misura seguente:

	Numero degli studenti
corso di laurea in scienze economiche e sociali (indirizzo: economico e sociale) . . .	260
corso di laurea in ingegneria: a) ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale; b) ingegneria delle tecnologie industriali	410
corso di laurea in chimica	35
corso di laurea in fisica	45
corso di laurea in matematica	80
corso di laurea in scienze biologiche . .	40
corso di laurea in scienze geologiche . .	45
corso di laurea in scienze naturali . . .	45
corso di laurea in lettere (indirizzi: classico e moderno)	110
corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)	110
corso di laurea in filosofia	65
corso di laurea in storia (indirizzi: antico, medioevale e moderno)	65

Sono altresì aperte le ammissioni al seguente corso di laurea per lavoratori studenti:

corso di laurea in lettere (indirizzo moderno)	50

Roma, addì 26 ottobre 1984

Il Ministro: FALCUCCI

(6069)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 ottobre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Co.A. - Consorzio autotrasportatori », in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 10 febbraio 1984 nei riguardi della società cooperativa a r.l. « Co.A. - Consorzio autotrasportatori », con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Co.A. - Consorzio autotrasportatori », con sede in Bologna, costituita per rogito notaio Paolo Mario Plessi in data 5 settembre 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Antonio De Capoa, nato il 18 gennaio 1955, residente a Bologna, via Murri, 61, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5983)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 ottobre 1984.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza, di condizioni di polizza da applicare a tariffe già approvate e di tassi di premio in estensione di tariffe in vigore, presentate dalla S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 31 ottobre 1983 e 26 luglio 1984 della società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita per contratti collettivi, delle relative condizioni speciali di polizza, di condizioni di polizza da applicare a tariffe già approvate, nonché di tassi di premio in estensione di tariffe in vigore;

Vista la nota in data 31 luglio 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita per contratti collettivi, le relative condizioni speciali di polizza, le condizioni di polizza da applicare a tariffe già approvate, nonché i tassi di premio in estensione di tariffe in vigore, presentate dalla società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

a) tariffa n. 14-F: assicurazione temporanea per il caso di morte di un capitale decrescente annualmente, a premio annuo costante, per contratti collettivi;

b) condizioni speciali di polizza della sopracitata tariffa n. 14-F, nell'ipotesi di polizze collettive stipulate in abbinamento a piani d'investimento in quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento;

c) condizioni speciali di polizza della tariffa n. 92 - assicurazione temporanea in caso di morte di un capitale decrescente mensilmente, a premio annuo, approvata con decreto ministeriale 30 ottobre 1978, nell'ipotesi di polizze collettive stipulate in abbinamento a piani di investimento in quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento;

d) condizioni di polizza integrative delle condizioni speciali di polizza della tariffa per l'assicurazione di gruppo, approvata con decreto ministeriale 18 dicembre 1978 da applicare nell'ipotesi di contratti collettivi di assicurazione sulla testa dei sottoscrittori di quote di partecipazione a fondi di investimento (modalità *A* e modalità *B*);

e) tassi di premio in estensione della tariffa di assicurazione n. 66 (decreti ministeriali 31 marzo 1962, 12 gennaio 1978 e 17 febbraio 1966);

f) tassi di premio in estensione della tariffa di assicurazione n. 67 (decreti ministeriali 17 febbraio 1966, 12 agosto 1975 e 28 luglio 1980);

g) tassi di premio in estensione della tariffa di assicurazione n. 73 (decreto ministeriale 15 novembre 1976).

Art. 2.

Le condizioni di polizza di cui alla lettera *d*) del precedente art. 1, sono applicabili nell'ipotesi che il numero delle teste facenti parte inizialmente del gruppo da assicurare sia non inferiore a 50.

Roma, addì 19 ottobre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(5873)

DECRETO 20 ottobre 1984.

Approvazione di condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore, presentate dalla S.p.a. Veneta vita, in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Dire-

zione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 16 aprile 1984 della società per azioni Veneta vita, con sede in Padova, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore;

Vista la nota in data 27 luglio 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore, presentate dalla società per azioni Veneta vita, con sede in Padova:

a) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 6 a — mista a premio annuo costante — approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1974;

b) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 6 u — mista a premio unico — approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1974;

c) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 4 u — vita intera a premio unico — approvata con decreto ministeriale 30 gennaio 1981;

d) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 12/I.C.A. (M-F) — rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante, con controassicurazione — approvata con decreto ministeriale 2 agosto 1979;

e) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 15/I.C.A. (M-F) — rendita vitalizia differita adeguabile, a premio unico, con controassicurazione — approvata con decreto ministeriale 30 gennaio 1981;

f) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 3A bis — vita intera a premio annuo — approvata con decreto ministeriale 30 gennaio 1981.

Art. 2.

I contratti stipulati nella tariffa n. 12/I.C.A. (M-F) di cui al precedente art. 1, lettera *d)*, potranno essere emessi a condizione che il premio medio annuo del relativo portafoglio risulti non inferiore a L. 1.000.000 (unmilione).

Art. 3.

La S.p.a. Veneta vita è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 20 ottobre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(5979)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 novembre 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 23 novembre 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 19 novembre 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal de-

creto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1984
Registro n. 38 *Tesoro, foglio n.* 1

(6124)

DECRETO 15 novembre 1984.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 23 novembre 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,30 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 19 novembre 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1984
Registro n. 38 *Tesoro, foglio n.* 2

(6125)

DECRETO 15 novembre 1984.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 23 novembre 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 87,05 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 19 novembre 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1984
Registro n. 38 *Tesoro, foglio n.* 3

(6126)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 settembre 1984, n. **776.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale di « San Paolo », in Casale Monferrato.

N. 776. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale di « San Paolo », in Casale Monferrato (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1984
Registro n. 36 *Interno, foglio n.* 87

DECRETO 14 settembre 1984, n. **777.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « S. Giovanni Battista », in Città di Castello.

N. 777. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Città di Castello 23 luglio 1982, integrato con due dichiarazioni del 1° aprile 1983 e 10 dicembre 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Giovanni Battista » in località Madonna del Latte del comune di Città di Castello (Perugia), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di « S. Giovanni Battista » di Somole in comune di Apecchio (Pesaro) e all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Giovanni Battista di Somole, in comune di Apecchio, alla limitrofa parrocchia di S. Stefano, in località Alboreto dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1984
Registro n. 36 *Interno, foglio n.* 90

DECRETO 14 settembre 1984, n. **778.**

Modificazione allo statuto dell'associazione laicale denominata « Istituto catechistico Divina Provvidenza », in Catania.

N. 778. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene approvata la modifica dell'art. 2 dello statuto dell'associazione laicale denominata « Istituto catechistico Divina Provvidenza », in Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1958, n. 779.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1984
Registro n. 36 *Interno, foglio n.* 88

DECRETO 14 settembre 1984, n. **779.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Maria Maddalena da quella di S. Croce, in Cava dei Tirreni.

N. 779. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cava 14 giugno 1983, relativo alla separazione della parrocchia di S. Maria Maddalena da quella di S. Croce, entrambe in Cava dei Tirreni (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1984
Registro n. 36 *Interno, foglio n.* 89

DECRETO 14 settembre 1984, n. **780.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Abbazia di Chiaravalle della Colomba », in Alseno.

N. 780. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Abbazia di Chiaravalle della Colomba », in Alseno (Piacenza).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1984
Registro n. 36 *Interno, foglio n.* 86

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3074/84 della commissione, del 5 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3075/84 della commissione, del 5 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3076/84 della commissione, del 5 novembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine, per quanto concerne le condizioni di magazzinaggio di taluni quarti.

Regolamento (CEE) n. 3077/84 della commissione, del 5 novembre 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 3078/84 della commissione, del 5 novembre 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 3079/84 della commissione, del 5 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3080/84 della commissione, del 5 novembre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 289 *del* 6 *novembre* 1984.

(275/C)

Regolamento (CEE) n. 3081/84 della commissione, del 6 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3082/84 della commissione, del 6 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3083/84 della commissione, del 30 ottobre 1984, relativo alla fornitura di rotture di riso alla Repubblica della Guinea-Bissau a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3084/84 della commissione, del 30 ottobre 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3085/84 della commissione, del 30 ottobre 1984, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alle Comore a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3086/84 della commissione, del 6 novembre 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 15 al 21 ottobre 1984.

Regolamento (CEE) n. 3087/84 della commissione, del 6 novembre 1984, che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di pomodori originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 3088/84 della commissione, del 6 novembre 1984, che modifica l'importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 3089/84 della commissione, del 6 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3090/84 della commissione, del 6 novembre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3091/84 della commissione, del 6 novembre 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 290 *del* 7 *novembre* 1984.

(276/C)

Regolamento (CEE) n. 3092/84 della commissione, del 7 novembre 1984, che fissa, i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3093/84 della commissione, del 7 novembre 1984, che fissa, i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3094/84 della commissione, del 7 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3095/84 della commissione, del 7 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3096/84 della commissione, del 7 novembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 3097/84 della commissione, del 7 novembre 1984, che fissa, per la campagna 1984-85, i prezzi di riferimento delle lattughe a cappuccio.

Regolamento (CEE) n. 3098/84 della commissione, del 7 novembre 1984, che fissa, per la campagna 1984-85, i prezzi di riferimento delle indivie scarole.

Regolamento (CEE) n. 3099/84 della commissione, del 7 novembre 1984, che fissa, per la campagna 1984-85, i prezzi di riferimento dei carciofi.

Regolamento (CEE) n. 3100/84 della commissione, del 7 novembre 1984, che fissa, per la campagna 1984-85 il prezzo di riferimento valido per i mandarini compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilkings e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine.

Regolamento (CEE) n. 3101/84 della commissione, del 7 novembre 1984, che fissa, per la campagna 1984-85 il prezzo di riferimento delle clementine.

Regolamento (CEE) n. 3102/84 della commissione, del 7 novembre 1984, che fissa, per la campagna 1984-85 il prezzo di offerta comunitario applicabile nei confronti della Grecia per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilkings e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine.

Regolamento (CEE) n. 3103/84 della commissione, del 7 novembre 1984, che fissa, per la campagna 1984-85 il prezzo di offerta comunitario applicabile nei confronti della Grecia per le clementine.

Regolamento (CEE) n. 3104/84 della commissione, del 7 novembre 1984, relativo alla nomenclatura dei Paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa.

Regolamento (CEE) n. 3105/84 della commissione, del 7 novembre 1984, relativo alla sospensione della pesca del nasello e della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 3106/84 della commissione, del 6 novembre 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della Regione 5.

Regolamento (CEE) n. 3107/84 della commissione, del 7 novembre 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2950/84 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 3108/84 della commissione, del 7 novembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3109/84 della commissione, del 7 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3110/84 della commissione, del 7 novembre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3111/84 della commissione, del 7 novembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la dodicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2382/84.

Regolamento (CEE) n. 3112/84 della commissione, del 7 novembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la decima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2383/84.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 152 dell'8 giugno 1984.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2278/84 della commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di burro destinato ad essere esportato sotto forma di « ghee » verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 209 del 4 agosto 1984.

Pubblicati nel n. L 291 *dell'8 novembre* 1984.

(277/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cooperativa giornalisti lotta continua S.r.l., con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 3 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Istituto sieroterapico milanese di Serafino Belfanti, con sede e stabilimenti in Milano e Cinisello Balsamo e filiale di Roma, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lindman, con sede e stabilimento in Calcinato (Brescia), è prolungata al 21 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società generale delle conserve alimentari Cirio, con sede legale in Napoli-S. Giovanni a Teduccio, stabilimenti di Caivano, Castellammare di Stabia, Napoli-S. Giovanni a Teduccio, Napoli-Vigliena, Pagani, Paestum (Salerno), Piana di Monte Verna (Caserta), filiale e sede centrale di Napoli-S. Giovanni a Teduccio, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 aprile 1984 al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Dufour S.p.a. (in liquidazione), in Genova-Cornigliano, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ronconi, con sede in Rodengo Saiano e stabilimenti in Rodengo Saiano e Concesio (Brescia), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.E.I. elettromeccanica, con sede in Milano e stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Figli di Giacoletto Giuseppe di Giacoletto F.lli S.n.c., in Forno Canavese (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie del Tirreno, con sede in Napoli e stabilimento in Sesto Campano (Isernia), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio - Divisione Tematex di Vergiate (Varese), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mecar ingranaggi, con sede e stabilimento in Casalecchio di Reno (Bologna), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grafica editoriale, con sede e stabilimento in Bologna, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, in Genova, è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984, in favore dei dipendenti dalla S.p.a. Vigorelli Genova, in Genova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 giugno 1983 al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sa.Re.Co., con sede e stabilimento in Casarza Ligure (Genova), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raffineria delle Piane di Lorenzo delle Piane e C., in Genova-San Quirico, è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intar, in Serra Riccò (Genova), è prolungata al 15 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite di Sestri, con sede in Genova e stabilimento in Genova-Sestri Ponente, è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gardella, con sede in Genova e stabilimento in Serra Riccò (Genova), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cooperativa a r.l. Nuova utensileria italiana, con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia e cantiere navale in Pietra Ligure (Savona), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Siced - Società industrie ceramiche edili decorate S.p.a., con sede e stabilimento in Spezzano Modenese (Modena), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sideralceramiche Imola Gres - S.p.a., con sede e stabilimento in Toscanella di Dozza (Bologna), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Spartacus, con stabilimento in Vigevano (Pavia), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palazzini, con sede in Milano e stabilimenti in Canegrate (Milano) e Somma Lombarda (Varese), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Ideal clima, con sede in Brescia (già in Milano) e stabilimento in Brescia, è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Osimi Frigerio, con sede e stabilimento in Cormano (Milano), è prolungata all'11 aprile 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.
Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 12 maggio 1982.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.E. - Compagnia generale elettromeccanica, in Milano, unità nazionali, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beiersdorf Italia, con sede in Milano e stabilimento in Brembate (Bergamo), è prolungata al 28 novembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingeco, con sede ed uffici in Milano, è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effe/Bi meccanica, in Ala (Trento), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtecno, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.L.S. - Costruzioni legno sud, con sede e stabilimento in Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smie, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvatore Paliotto & C., costruzioni metalliche, con stabilimento in Napoli-San Giovanni a Teduccio, è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cei sud, con sede in Napoli ed unità produttiva di Napoli, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Partenofond, con sede e stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Farmaceutici Lenza, industria farmaceutica, con sede e stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.D.S. - Acciaierie del sud, con sede in Napoli e stabilimenti in Barra, Agnano e Casoria (Napoli), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Figli di Giacoletto Giuseppe di Giacoletto F.lli S.n.c., in Forno Canavese (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O/Cava meccanica S.p.a. di Orbassano (Torino), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vigorelli Genova, in Genova, è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sa.Re.Co., con sede e stabilimento in Casarza Ligure (Genova), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sideralceramiche - Imola gres, con sede e stabilimento in Toscanella di Dozza (Bologna), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palazzini, con sede in Milano e stabilimenti in Canegrate (Milano) e Somma Lombarda (Varese), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Spartacus, con stabilimento in Vigevano (Pavia), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Osimi Frigerio, con sede e stabilimento in Cormano (Milano), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beiersdorf Italia, con sede in Milano e stabilimento in Brembate (Bergamo), è prolungata al 27 febbraio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tinlegno, con sede e stabilimento in Leinì (Torino), è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Osimi Frigerio, con sede e stabilimento in Cormano (Milano), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5950)

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società generale delle conserve alimentari Cirio, con sede legale in Napoli-S. Giovanni a Teduccio, stabilimenti in Sezze Romano e Villafranca e filiali in tutta Italia.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società generale delle conserve alimentari Cirio, con sede legale in Napoli-S. Giovanni a Teduccio, stabilimento in Sezze Romano (Latina) e Villafranca e filiali in tutta Italia, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 aprile 1984 al 31 dicembre 1984.

(5994)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostanze attive ammesse per la prima volta in Italia nella preparazione di presidi sanitari (antiparassitari agricoli) e relativi provvedimenti di registrazione

Per i seguenti presidi sanitari a base delle sottoelencate sostanze attive, impiegate per la prima volta in Italia, sono stabiliti ai sensi degli articoli 5, lettera *h*), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo:

Sostanza attiva: DIFENILAMINA

Classe tossicologica: 3/NT

Antiossidante

Titolo non inferiore al 99,9 %

Impurezze: 4 amino difenile (difenilina) inferiore o uguale a 2 ppm; amine primarie, compresa la 4 amino difenile, inferiore o uguale a 10 ppm, calcolate come anilina.

Colture ammesse —	Intervallo di sicurezza (gg) —	Residui (ppm) —
Mele, in post-raccolta trattate per aspersione o immersione (non nebulizzazione) per un tempo massimo di 30".	30	3

Scarico acque di trattamento: in conformità e nel rispetto delle norme per l'inquinamento dell'ambiente.

Metodi di analisi per il formulato e per ricerca di residui negli alimenti: *disponibili.*

IMPRESA DECCO RODA S.p.a., via Emilia C.P. 7, Bertinoro (Forlì)

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione	Colture trattate —	Intervallo di sicurezza (gg)	Residui (ppm)
	N.	Data						
No Scald DPA 31 (Antiossidante contro il riscaldo delle mele in post-raccolta) da impiegare esclusivamente in centri appositamente attrezzati, previo consenso delle autorità locali agricole e sanitarie, nel quadro delle istruzioni impartite al riguardo	6145	8-11-1984	III	Difenilamina pura g 31	Pennwalt Holland B.V. Rotterdam (Olanda)	Mele in post-raccolta	30	3

(6047)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica all'elenco n. 245 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 13 luglio 1984, n. 7000/R. (Elenco pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 226 del 17 agosto 1984).

Nell'elenco citato in epigrafe, alla pagina 6851 della *Gazzetta Ufficiale* sopra menzionata, al n. 3 relativo alla specialità medicinale denominata « Sasperos » della ditta Wassermann S.r.l., codice fiscale 00878760370, con sede e domicilio fiscale in Bologna, via del Faggiolo, 42, dove è scritto: « ast. *40* compresse g 1, numero di registrazione 22790/1 », leggasi: « ast. *4* compresse g 1, numero di registrazione 22790/1 ».

(6024)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di astrofisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di astrofisica (ruolo professori prima fascia) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6048)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno

(Deliberazione 25 ottobre 1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera del CIPE del 4 dicembre 1981 con la quale è stato approvato il Piano energetico nazionale;

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, come modificato dall'art. 11-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge 26 febbraio 1982 e dall'art. 28 della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581;

Vista la delibera CIPE del 27 febbraio 1981 con la quale è stata approvata la prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 16 dicembre 1981 con la quale è stato approvato il programma integrativo speciale di metanizzazione delle regioni Campania e Basilicata, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il documento relativo al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno trasmesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con note n. 665175 del 27 luglio 1984 e n. 665252 del 21 ottobre 1984;

Considerata la necesistà di provvedere alla copertura finanziaria aggiuntiva rispetto alla somma di 605 miliardi di lire, stanziata dall'art. 11 della legge n. 784/1980 citata;

Considerato che il predetto documento contiene anche indicazioni programmatiche per la metanizzazione del Centro-Nord;

Sentiti il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'ANCI e la CISPEL;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianto, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Punto 1.

E' approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno comprendente i comuni indicati negli allegati 1, 2 e 3 e quelli dei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, costituiti in bacino di utenza ai sensi del successivo punto 3 o comunque confinanti con comuni metanizzabili ai sensi della presente delibera, nonché gli elenchi degli adduttori secondari di cui all'allegato 4, delle aree destinate ad insediamenti industriali di cui all'allegato 5 e gli addutttori secondari che si renderanno necessari per il collegamento dei bacini di utenza, ai sensi del successivo punto 3. Gli allegati formano parte integrante della presente delibera.

Per i comuni previsti nelle delibere CIPE 27 febbraio 1981 e 16 dicembre 1981 e per i quali entro sei mesi dalla pubblicazione della presente delibera siano stati emanati i provvedimenti di concessione delle agevolazioni continuano ad applicarsi le disposizioni delle predette delibere, salvo quanto disposto ai punti 2, ultimo comma, 3, quarto comma, 7, secondo comma.

Il programma generale di metanizzazione è sottoposto a verifica ed aggiornamento periodici.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, presenterà annualmente al CIPE una relazione sullo stato di attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.

Punto 2.

I comuni indicati nell'allegato 2 possono essere metanizzati subordinatamente alla loro partecipazione ad un bacino di utenza come definito al successivo punto 3.

I comuni indicati nell'allegato 3 possono essere metanizzati subordinatamente al collegamento degli agglomerati industriali o subordinatamente alla loro partecipazione a bacini di utenza ai sensi del successivo punto 3.

I comuni confinanti con comuni metanizzabili ai sensi della presente delibera possono essere metanizzati per estensione della rete del comune vicino ai sensi del successivo punto 4.

I comuni indicati nel secondo comma del precedente punto 1 possono presentare domanda di estensione ad altri territori con caratteristiche residenziali o produttive purché le opere del progetto presentato ai sensi delle delibere CIPE 27 febbraio 1981 e 16 dicembre 1981 siano state ultimate e sempre che sussistano le condizioni di economicità della nuova iniziativa. Per le opere relative ai grandi centri urbani da realizzarsi secondo un programma generale articolato in più stralci, la domanda di estensione potrà essere presentata solo quando siano ultimate tutte le opere previste dal programma generale.

Per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente delibera possono essere presi in considerazione le spese effettuate non oltre i 12 mesi precedenti la data di emissione del decreto di concessione del Ministero del tesoro, e, comunque, per le agevolazioni del FERS, i pagamenti effettuati non oltre i 12 mesi precedenti la data di ricevimento da parte della commissione C.E.E. della domanda di contributo e che si riferiscono ad investimenti la cui realizzazione non sia terminata a tale data.

Punto 3.

Il bacino di utenza può essere costituito da più comuni con una popolazione complessiva non inferiore a 20.000 abitanti e con una distanza massima tra i centri abitati più lontani non superiore a 50 km di viabilità, attraverso l'adozione di una forma di gestione unitaria della pluralità di reti cittadine e con l'impegno a partecipare al bacino di utenza per un periodo corrispondente alla durata dell'ammortamento dei mutui e comunque non inferiore a 20 anni.

La costituzione dei bacini di utenza deve in ogni caso assicurare l'economicità della gestione dell'iniziativa.

Il Comitato interministeriale prezzi, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui all'art. 4, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, emanerà apposite direttive alle amministrazioni comunali e ai comitati provinciali dei prezzi circa i criteri che devono essere seguiti per la determinazione delle tariffe del gas da applicarsi nell'ambito territoriale rappresentato dal bacino di utenza, ancorché questo sia costituito da comuni appartenenti a diverse province.

Ai comuni di cui all'allegato 1 della presente delibera che partecipano a bacino di utenza e la cui partecipazione è ritenuta necessaria a norma del quart'ultimo comma del presente punto per la realizzazione del bacino sono riconosciuti — fermi restando i limiti di contribuzione stabiliti dalla legge n. 784/1980 — i livelli di contributo in conto capitale e di mutuo a tasso agevolato di cui alla delibera CIPE 27 febbraio 1981 spettanti alla classe di utenza (numero di famiglie) inferiore; nel caso di ampliamenti e trasformazioni, fermo restando il contributo in conto interessi, è riconosciuto il contributo in conto capitale nella misura del 20%. Qualora si tratti di comuni inclusi nelle delibere CIPE 27 febbraio 1981 e 16 dicembre 1981, sono ammissibili alle predette agevolazioni soltanto le opere realizzate ai sensi del precedente punto 2 quarto comma.

Il contributo integrativo di cui al precedente comma può essere erogato solo quando tutti i comuni partecipanti al bacino non compresi nell'allegato 1 hanno presentato il primo stato di avanzamento.

Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di assetto del territorio, promuoveranno la individuazione e la costituzione di bacini di utenza a gestione unitaria.

Lo IASM, in conformità alle direttive impartite dagli uffici del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, assicurerà agli enti locali l'assistenza tecnica per l'individuazione e la costituzione dei bacini di utenza e per quanto altro occorra per la più rapida realizzazione del programma di metanizzazione.

Le domande dei comuni o loro consorzi per la costituzione dei bacini di utenza, con allegata la delibera del consiglio comunale con la quale è stata scelta la forma di gestione e, nel caso di affidamento in concessione, individuata l'impresa concessionaria, nonché ogni altra documentazione necessaria per l'esame di merito intorno alla sussistenza della fattibilità tecnico-economica della realizzazione e gestione dell'iniziativa, dovranno essere presentate alla regione interessata, la quale provvederà ad inoltrare, contemporaneamente, tutte le domande relative ad ogni singolo bacino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e agli uffici del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno entro 9 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera ovvero delle successive delibere adottate ai sensi del penultimo comma del precedente punto 1.

Nell'ipotesi di bacini interregionali, le domande potranno essere inoltrate da una delle regioni interessate.

Nei successivi 3 mesi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — di intesa con gli uffici del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno — verificherà l'esistenza delle condizioni tecniche ed economiche di fattibilità del bacino e individuerà le condizioni per la sua realizzabilità con rigorosi accertamenti sulla base di elementi oggettivi, a mezzo della commissione tecnica prevista al successivo punto 5.

La commissione in particolare individuerà le bretelle di adduzione necessarie per il collegamento dei bacini.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro per il Mezzogiorno e sentito il Ministro del tesoro propone al CIPE, previo parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, dell'ANCI e della CISPEL, il riconoscimento della fattibilità del bacino e ne stabilisce le condizioni per la sua realizzabilità. Al fine di favorire la rapidità della procedura di approvazione detti pareri dovranno essere espressi entro 15 giorni dalla data di trasmissione della richiesta di parere, termine oltre il quale, il parere si riterrà espresso in senso favorevole.

La stessa procedura di cui al comma precedente si applica, previo parere della commissione tecnica prevista al successivo punto 5, per quanto previsto nel quarto comma del precedente punto 2.

Punto 4.

I comuni i cui territori risultino contigui a comuni metanizzati o metanizzabili ai sensi della presente delibera possono — costituendosi in gestione unitaria — essere dotati della rete di distribuzione per estensione della rete del comune vicino, purché tutte le reti siano gestite unitariamente per un periodo corrispondente alla durata dell'ammortamento dei mutui e comunque non inferiore a 20 anni.

I comuni che abbiano già realizzato l'impianto, ove occorra, possono presentare domanda di potenziamento e sviluppo della rete, limitatamente alla parte direttamente connessa alla estensione.

I comuni che abbiano già presentato il progetto di realizzazione delle reti devono provvedere ad adeguarlo.

L'estensione deve assicurare in ogni caso l'economicità della gestione dell'iniziativa.

I comuni interessati presenteranno le domande al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei termini previsti dal quintultimo comma del precedente punto 3. Si applicano le procedure previste dal quartultimo e penultimo comma del precedente punto 3.

Punto 5.

E' costituita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno una commissione tecnica composta da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli uffici del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale, del Ministero delle partecipazioni statali, dell'organismo preposto alla prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, della Cassa depositi e prestiti, del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, dell'ANCI e della CISPEL. La commissione può avvalersi di esperti del settore.

La commissione è presieduta dal rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e si avvale per il suo funzionamento del supporto di una segreteria tecnica costituita da rappresentanti dell'organismo preposto alla prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, dello IASM e della SNAM, nonché del contributo di tecnici delle singole regioni per l'esame di specifiche situazioni regionali.

La commissione ha il compito di esprimere, in base a criteri generali, pareri sull'esistenza delle condizioni di fattibilità tecnica ed economica dei bacini di utenza e delle estensioni di cui ai punti precedenti, e di formulare proposte al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine agli aggiornamenti e alle integrazioni da apportare al programma generale e alla tempistica di realizzazione delle bretelle di adduzione e delle reti di distribuzione urbana, nonché di fornire analisi e documentazione e quanto altro sia necessario alle amministrazioni interessate per l'attuazione della legge n. 784/80.

I pareri e le proposte formulati dalla commissione sono allegati alla relazione al Parlamento di cui al quindicesimo comma dell'art. 1 della legge n. 784/80.

Punto 6.

I comuni di cui all'allegato 1, non costituiti in bacino di utenza o non allacciabili per estensione ai sensi del precedente punto 4, dovranno richiedere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, decorsi i termini previsti dal quintultimo comma e quartultimo comma del precedente punto 3, entro 6 mesi dalla pubblicazione della delibera CIPE di cui al penultimo comma del precedente punto 3, di fissare i termini per la presentazione della domanda di contributo, con allegato il progetto esecutivo dell'opera.

La richiesta del comune, da formularsi con apposito modello predisposto dall'organismo preposto alla prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno è dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato immediatamente sottoposta al parere della commissione di cui al precedente punto 5 per la previsione della spesa in coerenza con gli stanziamenti annuali e per la sua imputazione sugli stanziamenti previsti annualmente in bilancio nonché per il coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere con i programmi di realizzazione delle bretelle di adduzione.

A tal fine la SNAM entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente delibera, presenterà al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato un programma di massima di realizzazione delle bretelle di adduzione già individuate nell'allegato 4 della presente delibera e un programma dettagliato delle bretelle da realizzare in relazione agli stanziamenti previsti nel successivo punto 10. Nell'ambito delle risorse destinate alla SNAM almeno il 20% è riservato alla costruzione delle bretelle di adduzione che saranno necessarie per il collegamento dei bacini di utenza.

La SNAM avvierà la realizzazione degli adduttori secondari per il collegamento dei bacini di utenza in tempo utile ad assicurare le forniture di gas una volta che siano state ultimate le reti urbane di distribuzione.

Punto 7.

La domanda di contributo dovrà essere presentata con il rispetto dei termini previsti dalla delibera CIPE emanata ai sensi del penultimo comma del precedente punto 3 o fissati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a norma del primo comma del punto precedente, e comunque non oltre un anno dai predetti termini.

Per le opere relative ai grandi centri urbani da realizzarsi con più progetti stralcio, la domanda di contributo relativa al secondo stralcio e/o agli stralci successivi potrà essere presentata solo quando per lo stralcio precedente siano stati presentati stati di avanzamento di importo non inferiore al 60% delle opere previste in progetto, e non oltre sei mesi dalla presentazione dello stesso.

L'organismo preposto alla prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno provvederà prioritariamente all'istruttoria delle domande relative ai comuni partecipanti a bacini di utenza, sempre che siano pervenute quelle ritenute necessarie per la costituzione del bacino.

Punto 8.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro 30 giorni, formula direttive all'organismo preposto alla prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per le necessarie modifiche e integrazioni da apportare ai criteri per l'istruttoria tecnica di cui alla normativa generale emanata dallo stesso organismo.

Punto 9.

Per quanto altro non previsto dalla presente delibera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della delibera CIPE 27 febbraio 1981 e delle relative norme di attuazione.

Punto 10.

Al finanziamento del presente programma si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980 n. 784, dell'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e dell'art. 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, nonché con gli stanziamenti che a decorrere dall'anno 1985 saranno fissati dalle leggi finanziarie e con l'utilizzo dei contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale. I destinatari di tali contributi osserveranno, in quanto applicabili, le procedure di pubblicità previste per le gare di appalto di lavori pubblici che usufruiscono di contributi C.E.E.

Tenuto conto che nel triennio 1985-87 il relativo fabbisogno è valutato in complessive lire 550 miliardi, il Ministro del tesoro provvederà alla necessaria copertura in sede di legge finanziaria per l'anno 1985.

A valere sulla predetta somma di lire 550 miliardi, saranno destinati all'ENI 100 miliardi per la realizzazione degli addut-tori secondari di cui all'allegato 4, lettera *c*).

Punto 11.

Lo stanziamento disposto dall'art. 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è destinato per lire 30 miliardi ai contributi in conto capitale di cui all'art. 11, quarto comma, n. 1 e per lire 20 miliardi ai contributi in conto interessi di cui all'art. 11, quarto comma, n. 2 della stessa legge.

Punto 12.

Per quanto concerne la regione Sardegna, che non partecipa al processo di metanizzazione in corso nel Mezzogiorno, il Governo definirà opportuni interventi.

Per quanto concerne le regioni del Centro-Nord, nell'allegato 6 sono indicate, ai fini della programmazione energetica nazionale, le possibili linee di espansione del processo di metanizzazione.

L'ENI nell'attuazione dei suoi programmi per lo sviluppo della metanizzazione osserverà una rigorosa priorità temporale nella realizzazione degli investimenti previsti nell'area meridionale.

Non sono ammissibili all'esame del nucleo di valutazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica *proposte in materia di metanizzazione non coordinate con la* presente delibera e con le norme di legge.

Roma, addì 25 ottobre 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

ALLEGATO 1

ELENCO DEI COMUNI METANIZZABILI SINGOLARMENTE

REGIONE MARCHE

a) *Comuni previsti dalla delibera CIPE 27 febbraio* 1981:

1) Ascoli Piceno (1)
2) Castel di Lama (Ascoli Piceno)
3) Castorano (Ascoli Piceno)
4) Colli del Tronto (Ascoli Piceno)
5) Grottammare (Ascoli Piceno) (2)
6) Monteprandone (Ascoli Piceno)
7) Offida (Ascoli Piceno)

---

(1) Trasformazione e ampliamento della rete esistente da allacciare.

(2) Ampliamento della rete esistente.

b) *Comuni previsti dalla presente delibera*:

1) Folignano (Ascoli Piceno)
2) Maltignano (Ascoli Piceno) (1)
3) Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno)
4) Ripatransone (Ascoli Piceno) (1)
5) S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) (2)
6) Spinetoli (Ascoli Piceno)

---

(1) Ampliamento della rete esistente.

(2) Limitatamente alla parte del centro abitato incluso nel territorio di cui all'art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 e limitatamente all'ampliamento della rete esistente.

REGIONE LAZIO

a) *Comuni previsti dalla delibera CIPE 27 febbraio* 1981:

1) Anagni (Frosinone) (1)
2) Antrodoco (Rieti) (1)
3) Anzio (Roma)
4) Aprilia (Latina)
5) Borgo Velino (Rieti) (1)
6) Cassino (Frosinone)
7) Castelforte (Latina)
8) Castel S. Angelo (Rieti)
9) Ceccano (Frosinone)
10) Ceprano (Frosinone) (1)
11) Cisterna (Latina)
12) Cittaducale (Rieti) (1)
13) Cori (Latina)
14) Ferentino (Frosinone) (1)
15) Fiuggi (Frosinone)
16) Fondi (Latina)
17) Formia (Latina) (1)
18) Frosinone (1)
19) Gaeta (Latina) (1)
20) Isola del Liri (Frosinone)
21) Itri (Latina)
22) Latina (1)
23) Minturno (Latina)
24) Nettuno (Roma)
25) Paliano (Frosinone)
26) Pomezia (Roma) (1)
27) Pontecorvo (Frosinone) (1)
28) Pontinia (Latina)
29) Sezze (Latina)
30) Sora (Frosinone)
31) Sperlonga (Latina)
32) SS. Cosma e Damiano (Latina)
33) Terracina (Latina)

---

(1) Ampliamento della rete esistente.

b) *Comuni previsti dalla presente delibera*:

1) Albano Laziale (Roma) (3)
2) Ardea (Roma)
3) Ariccia (Roma)
4) Colleferro (Roma) (1)
5) Monte S. Biagio (Latina)
6) Monte S. Giovanni Campano (Frosinone)
7) Priverno (Latina)
8) Rieti (2)

---

(1) Ampliamento della rete esistente.

(2) Limitatamente alle frazioni di Vazia e Madonna del Passo incluse nel territorio di cui all'art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

(3) Limitatamente alle frazioni di Cecchina e Pavona incluse nel territorio di cui all'art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

REGIONE ABRUZZO

b) *Comuni previsti dalla delibera CIPE 27 febbraio* 1981:

1) Aielli (L'Aquila)
2) Alba Adriatica (Teramo) (1)
3) Ancarano (Teramo)
4) Atessa (Chieti) (1)
5) Atri (Teramo)
6) Avezzano (L'Aquila) (1)
7) Barisciano (L'Aquila)
8) Bussi sul Tirino (Pescara) (1)
9) Cagnano Amiterno (L'Aquila)
10) Casalbordino (Chieti) (1)
11) Castel Frentano (Chieti) (1)
12) Castelvecchio Subequo (L'Aquila)
13) Celano (L'Aquila) (1)
14) Cepagatti (Pescara)
15) Cerchio (L'Aquila)
16) Chieti (2)
17) Città S. Angelo (Pescara)
18) Corfinio (L'Aquila)
19) Corropoli (Teramo)
20) Francavilla a Mare (Chieti) (3)
21) Furci (Chieti)
22) Gissi (Chieti)
23) Giulianova (Teramo) (1)
24) Guardiagrele (Chieti)
25) Lanciano (Chieti) (1)
26) L'Aquila (1)
27) Loreto Aprutino (Pescara)
28) Luco dei Marsi (L'Aquila)

29) Martinsicuro (Teramo) (1)
30) Montesilvano (Pescara) (1)
31) Orsogna (Chieti) (1)
32) Ortona (Chieti)
33) Paglieta (Chieti)
34) Penne (Pescara)
35) Pescara (2)
36) Pescina (L'Aquila) (3)
37) Pineto (Teramo) (1)
38) Pizzoli (L'Aquila)
39) Popoli (Pescara) (1)
40) Pratola Peligna (L'Aquila) (1)
41) Raiano (L'Aquila)
42) Roseto degli Abruzzi (Teramo) (1)
43) S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila) (3)
44) S. Buono (Chieti)
45) S. Demetrio ne' Vestini (L'Aquila)
46) S. Egidio alla Vibrata (Teramo)
47) S. Giovanni Teatino (Chieti)
48) S. Salvo (Chieti) (1)
49) S. Vito Chietino (Chieti)
50) Scafa (Pescara) (3)
51) Scerni (Chieti)
52) Scoppito (L'Aquila)
53) Silvi (Teramo) (1)
54) Spoltore (Pescara)
55) Sulmona (L'Aquila) (1)
56) Teramo (1)
57) Tocco da Casauria (Pescara)
58) Torre dei Passeri (Pescara) (1)
59) Tortoreto (Teramo) (1)
60) Vasto (Chieti) (1)
61) Vittorito (L'Aquila)

---

(1) Ampliamento di reti esistenti.

(2) Trasformazione ed ampliamento di reti esistenti.

(3) Riconosciuti come nuove reti ai sensi della delibera CIPE 22 febbraio 1983.

b) *Comuni previsti dalla presente delibera*:

1) Alanno (Pescara)
2) Bellante (Teramo)
3) Bolognano (Pescara) (1)
4) Campli (Teramo) (4)
5) Castellalto (Teramo) (3)
6) Castiglione a Casauria (Pescara) (1)
7) Cellino Attanasio (Teramo) (3)
8) Civitella del Tronto (Teramo) (4)
9) Collecorvino (Pescara) (2)
10) Colonnella (Teramo)
11) Crecchio (Chieti)
12) Cupello (Chieti)
13) Fossacesia (Chieti)
14) Miglianico (Chieti)
15) Mosciano S. Angelo (Teramo)
16) Ripa Teatina (Chieti)
17) S. Omero (Teramo)
18) Tollo (Chieti)
19) Torino di Sangro (Chieti)

---

(1) Per estensione da Torre dei Passeri (1ª fase).

(2) Subordinato alla bretella Loreto Aprutino-Penne (1ª fase).

(3) Ampliamento della rete esistente.

(4) Subordinatamente alla derivazione per Civitella del Tronto-Campli.

REGIONE MOLISE

a) *Comuni previsti dalla delibera CIPE 27 febbraio* 1981:

1) Agnone (Isernia)
2) Belmonte del Sannio (Isernia)
3) Boiano (Campobasso) (1)
4) Bonefro (Campobasso)
5) Campobasso (2)
6) Campomarino (Campobasso) (3)
7) Cercemaggiore (Campobasso)
8) Cerro al Volturno (Isernia)
9) Colletorto (Campobasso)
10) Colli al Volturno (Isernia)
11) Gildone (Campobasso)
12) Guglionesi (Campobasso) (1)
13) Isernia (1)
14) Jelsi (Campobasso)
15) Larino (Campobasso) (1)
16) Mafalda (Campobasso)
17) Montaquila (Isernia)
18) Montecilfone (Campobasso)
19) Montefalcone nel Sannio (Campobasso)
20) Montenero di Bisaccia (Campobasso) (1)
21) Monteroduni (Isernia)
22) Petacciato (Campobasso)
23) Pietracatella (Campobasso)
24) Poggio Sannita (Isernia)
25) Portocannone (Campobasso) (3)
26) Pozzilli (Isernia)
27) Riccia (Campobasso)
28) Roccavivara (Campobasso)
29) Rotello (Campobasso)
30) S. Croce di Magliano (Campobasso)
31) S. Elia a Pianisi (Campobasso)
32) S. Felice del Molise (Campobasso)
33) S. Giuliano di Puglia (Campobasso)
34) S. Martino in Pensilis (Campobasso) (1)
35) Sepino (Campobasso)
36) Sesto Campano (Isernia)
37) Termoli (Campobasso) (1)
38) Trivento (Campobasso)
39) Ururi (Campobasso)
40) Venafro (Isernia)

---

(1) Ampliamento di reti esistenti.

(2) Trasformazione e ampliamento di reti esistenti.

(3) Comune subordinato alla realizzazione dell'allacciamento della centrale ENEL di Campomarino.

b) *Comuni previsti dalla presente delibera*:

1) Frosolone (Isernia)

REGIONE CAMPANIA

a) *Comuni previsti dalla delibera CIPE 27 febbraio* 1981:

1) Acerra (Napoli)
2) Afragola (Napoli)
3) Altavilla Irpina (Avellino)
4) Angri (Salerno) (1)
5) Arzano (Napoli)
6) Atripalda (Avellino)
7) Avellino
8) Aversa (Caserta)
9) Battipaglia (Salerno) (1)
10) Benevento (2)
11) Caivano (Napoli)
12) Calvizzano (Napoli)
13) Cardito (Napoli)
14) Carinola (Caserta)
15) Casalnuovo di Napoli (Napoli)
16) Casandrino (Napoli)
17) Casavatore (Napoli)
18) Caserta (1)
19) Casoria (Napoli)
20) Castellammare di Stabia (Napoli) (1)
21) Cava de' Tirreni (Salerno)
22) Cercola (Napoli)
23) Crispano (Napoli)
24) Frattamaggiore (Napoli)
25) Giugliano in Campania (Napoli)
26) Grumo Nevano (Napoli)
27) Maddaloni (Caserta)
28) Marano di Napoli (Napoli)
29) Marcianise (Caserta)
30) Melito di Napoli (Napoli)
31) Mercato S. Severino (Salerno)
32) Mignano Montelungo (Caserta)
33) Montecorvino Rovella (Salerno)
34) Mugnano di Napoli (Napoli)
35) Napoli (2) (**)
36) Nocera Inferiore (Salerno) (1)

37) Nocera Superiore (Salerno)
38) Pagani (Salerno) (1)
39) Pomigliano d'Arco (Napoli)
40) Pozzuoli (Napoli)
41) Qualiano (Napoli)
42) Roccapiemonte (Salerno)
43) Salerno (2)
44) S. Antimo (Napoli)
45) S. Maria Capua Vetere (Caserta)
46) S. Nicola La Strada (Caserta) (1)
47) Sarno (Salerno)
48) Scafati (Salerno) (1)
49) Sessa Aurunca (Caserta)
50) Solofra (Avellino)
51) Teano (Caserta)
52) Villaricca (Napoli)
53) Volla (Napoli)

(**) E le sue 5 estensioni: Ercolano-Portici-S. Giorgio a Cremano-Torre Annunziata-Torre del Greco.

(1) Ampliamento di rete esistente.

(2) Trasformazione e ampliamento di rete esistente.

b) *Comuni previsti dalla delibera CIPE* 16 *dicembre* 1981:

1) Airola (Benevento)
2) Ariano Irpino (Avellino)
3) Atena Lucana (Salerno)
4) Bagnoli Irpino (Avellino)
5) Bisaccia (Avellino)
6) Buccino (Salerno)
7) Calabritto (Avellino)
8) Calitri (Avellino)
9) Caposele (Avellino)
10) Cassano Irpino (Avellino)
11) Castelfranci (Avellino)
12) Castelnuovo di Conza (Salerno)
13) Ceppaloni (Benevento)
14) Cervinara (Avellino)
15) Colliano (Salerno)
16) Contrada (Avellino)
17) Contursi Terme (Salerno)
18) Conza della Campania (Avellino)
19) Flumeri (Avellino)
20) Fontanarosa (Avellino)
21) Grottaminarda (Avellino)
22) Lacedonia (Avellino)
23) Laviano (Salerno)
24) Lioni (Avellino)
25) Luogosano (Avellino)
26) Mercogliano (Avellino)
27) Mirabella Eclano (Avellino)
28) Montefalcione (Avellino)
29) Montella (Avellino)
30) Montemarano (Avellino)
31) Montemiletto (Avellino)
32) Montesarchio (Benevento)
33) Montoro Inferiore (Avellino)
34) Montoro Superiore (Avellino)
35) Morra de Sanctis (Avellino)
36) Nusco (Avellino)
37) Oliveto Citra (Salerno)
38) Paduli (Benevento)
39) Palomonte (Salerno)
40) Paternopoli (Avellino)
41) Pietradefusi (Avellino)
42) Pietrelcina (Benevento)
43) Prata di Principato Ultra (Avellino)
44) Pratola Serra (Avellino)
45) Roccabascerana (Avellino)
46) Salvitelle (Salerno)
47) S. Agata dei Goti (Benevento)
48) S. Andrea di Conza (Avellino)
49) S. Angelo all'Esca (Avellino)
50) S. Angelo dei Lombardi (Avellino)
51) S. Gregorio Magno (Salerno)
52) S. Leucio del Sannio (Benevento)
53) S. Mango sul Calore (Avellino)
54) S. Salvatore Telesino (Benevento)
55) Santomenna (Salerno)
56) Senerchia (Avellino)
57) Taurasi (Avellino)
58) Teora (Avellino)
59) Torella dei Lombardi (Avellino)
60) Torre le Nocelle (Avellino)
61) Valva (Salerno)
62) Villanova del Battista (Avellino)

c) *Comuni previsti dalla presente delibera*:

1) Alvignano (Caserta)
2) Arienzo (Caserta)
3) Baronissi (Salerno)
4) Bellona (Caserta)
5) Boscoreale (Napoli)
6) Boscotrecase (Napoli)
7) Brusciano (Napoli) (1)
8) Caiazzo (Caserta)
9) Camerota (Salerno) (6)
10) Campagna (Salerno)
11) Capua (Caserta)
12) Casagiove (Caserta)
13) Castello di Cisterna (Napoli)
14) Castel S. Giorgio (Salerno)
15) Eboli (Salerno)
16) Fisciano (Salerno)
17) Francolise (Caserta)
18) Frasso Telesino (Benevento)
19) Frattaminore (Napoli)
20) Frigento (Avellino) (4)
21) Gesualdo (Avellino) (4)
22) Gragnano (Napoli)
23) Lusciano (Caserta) (3)
24) Mariglianella (Napoli) (1)
25) Marigliano (Napoli)
26) Moiano (Benevento)
27) Montesano sulla Marcellana (Salerno)
28) Parete (Caserta) (3)
29) Pellezzano (Salerno)
30) Pietravairano (Caserta)
31) Pignataro Maggiore (Caserta)
32) Polla (Salerno)
33) Pollena Trocchia (Napoli) (2)
34) Pompei (Napoli)
35) Pontecagnano Faiano (Salerno)
36) Quarto (Napoli)
37) Rotondi (Avellino) (5)
38) Sala Consilina (Salerno)
39) Sanza (Salerno) (6)
40) S. Anastasia (Napoli) (2)
41) S. Antonio Abate (Napoli)
42) S. Felice a Cancello (Caserta)
43) S. Giovanni a Piro (Salerno) (6)
44) S. Marco Evangelista (Caserta)
45) S. Maria a Vico (Caserta)
46) S. Maria La Carità (Napoli)
47) S. Marina (Salerno) (6)
48) S. Martino Valle Caudina (Avellino)
49) S. Marzano sul Sarno (Salerno)
50) S. Sebastiano Vesuviano (Napoli) (2)
51) S. Valentino Torio (Salerno)
52) Sapri (Salerno) (6)
53) Siano (Salerno)
54) Solopaca (Benevento)
55) Sparanise (Caserta)
56) Sturno (Avellino) (4)
57) Teggiano (Salerno)
58) Telese (Benevento)
59) Trentola-Ducenta (Caserta) (3)
60) Vietri sul Mare (Salerno)
61) Vitulazio (Caserta)

(1) Subordinati all'allacciamento per Marigliano.

(2) Subordinati all'allacciamento per Cercola (1ª fase).

(3) Subordinati all'allacciamento per Aversa (1ª fase).

(4) Subordinati alla derivazione per Grottaminarda-Ariano Irpino (programma integrativo terremotati).

(5) Subordinato all'allacciamento di Cervinara (programma integrativo terremotati).

(6) Subordinato alla derivazione per Padula-Policastro-Bussetino con diramazione per Sapri e Camerota.

REGIONE PUGLIA

a) *Comuni previsti dalla delibera CIPE 27 febbraio* 1981:

1) Altamura (Bari)
2) Andria (Bari) (1)
3) Ascoli Satriano (Foggia)
4) Bari (1)
5) Barletta (Bari)
6) Biccari (Foggia)
7) Bisceglie (Bari)
8) Bitetto (Bari)
9) Bitonto (Bari) (1)
10) Bovino (Foggia)
11) Brindisi
12) Candela (Foggia)
13) Canosa di Puglia (Bari)
14) Castellana Grotte (Bari) (1)
15) Castellaneta (Taranto)
16) Cerignola (Foggia)
17) Conversano (Bari) (1)
18) Corato (Bari)
19) Deliceto (Foggia) (1)
20) Fasano (Brindisi)
21) Foggia (2)
22) Francavilla Fontana (Brindisi)
23) Gioia del Colle (Bari)
24) Giovinazzo (Bari) (1)
25) Gravina di Puglia (Bari)
26) Grottaglie (Taranto)
27) Latiano (Brindisi)
28) Lecce (3)
29) Lucera (Foggia) (1)
30) Manfredonia (Foggia)
31) Margherita di Savoia (Foggia)
32) Martina Franca (Taranto)
33) Massafra (Taranto) (1)
34) Mesagne (Brindisi)
35) Modugno (Bari)
36) Mola di Bari (Bari)
37) Molfetta (Bari)
38) Monopoli (Bari) (1)
39) Noci (Bari)
40) Noicattaro (Bari)
41) Palo del Colle (Bari)
42) Polignano a Mare (Bari) (1)
43) Putignano (Bari)
44) Rutigliano (Bari)
45) Ruvo di Puglia (Bari)
46) S. Ferdinando di Puglia (Foggia)
47) S. Pietro Vernotico (Brindisi)
48) S. Severo (Foggia)
49) Spinazzola (Bari)
50) Squinzano (Lecce)
51) Taranto (2)
52) Terlizzi (Bari)
53) Trani (Bari)
54) Triggiano (Bari) (1)
55) Trinitapoli (Foggia)
56) Valenzano (Bari) (1)

---

(1) Ampliamento di reti esistenti.

(2) Trasformazione ed ampliamento di reti esistenti.

(3) Trasformazione ed ampliamento di reti esistenti da allacciare.

b) *Comuni previsti dalla presente delibera*:

1) Alberobello (Bari)
2) Alezio (Lecce) (5)
3) Alliste (Lecce) (5)
4) Aradeo (Lecce) (5)
5) Arnesano (Lecce)
6) Bari (**)
7) Bitritto (Bari)
8) Campi Salentina (Lecce)
9) Capurso (Bari)
10) Carapelle (Foggia)
11) Casarano (Lecce) (5)
12) Cellino S. Marco (Brindisi)
13) Corigliano d'Otranto (Lecce)
14) Crispiano (Taranto)
15) Cutrofiano (Lecce)
16) Galatina (Lecce) (5)
17) Galatone (Lecce) (5)
18) Gallipoli (Lecce) (5)
19) Ginosa (Taranto) (1)
20) Grumo Appula (Bari)
21) Guagnano (Lecce) (3)
22) Laterza (Taranto)
23) Lequile (Lecce)
24) Locorotondo (Bari)
25) Maglie (Lecce)
26) Matino (Lecce) (5)
27) Melissano (Lecce) (5)
28) Montemesola (Taranto)
29) Monteroni di Lecce (Lecce)
30) Monte S. Angelo (Foggia)
31) Mottola (Taranto)
32) Nardò (Lecce) (5)
33) Neviano (Lecce) (5)
34) Novoli (Lecce)
35) Orta Nova (Foggia)
36) Palagianello (Taranto)
37) Palagiano (Taranto)
38) Parabita (Lecce) (5)
39) Racale (Lecce) (5)
40) Ruffano (Lecce) (5)
41) Salice Salentino (Lecce) (3)
42) S. Cesario di Lecce (Lecce)
43) S. Donato di Lecce (Lecce)
44) S. Eramo in Colle (Bari)
45) Sannicandro di Bari (Bari)
46) Sannicola (Lecce) (5)
47) Sogliano Cavour (Lecce) (4)
48) Soleto (Lecce)
49) Taurisano (Lecce) (5)
50) Taviano (Lecce) (5)
51) Toritto (Bari) (2)
52) Torremaggiore (Foggia)
53) Trepuzzi (Lecce)
54) Troia (Foggia)
55) Tuglie (Lecce) (5)
56) Ugento (Lecce) (5)
57) Villa Castelli (Brindisi)

(**) Frazioni di Palese, S. Spirito e Torre a Mare.
(1) Subordinato all'allacciamento di Laterza.
(2) Subordinato all'allacciamento di Grumo Appula.
(3) Subordinato all'allacciamento di Campi Salentina.
(4) Subordinato all'allacciamento di Cutrofiano.
(5) Subordinato alla bretella per Galatina-Alezio Ugento.

REGIONE BASILICATA

a) *Comuni previsti dalla delibera CIPE 27 febbraio* 1981:

1) Avigliano (Potenza)
2) Barile (Potenza)
3) Bernalda (Matera)
4) Corleto Perticara (Potenza)
5) Ferrandina (Matera)
6) Forenza (Potenza)
7) Grottole (Matera) (1)
8) Grumento Nova (Potenza)
9) Lauria (Potenza)
10) Lavello (Potenza)
11) Matera (1)
12) Melfi (Potenza)
13) Moliterno (Potenza)
14) Montalbano Jonico (Matera)
15) Palazzo S. Gervasio (Potenza)
16) Pisticci (Matera)
17) Policoro (Matera)
18) Potenza (1)
19) Rionero in Vulture (Potenza)
20) Rotonda (Potenza)
21) Salandra (Matera)
22) S. Mauro Forte (Matera)
23) Stigliano (Matera)
24) Tito (Potenza)
25) Venosa (Potenza)
26) Viggiano (Potenza)

---

(1) Ampliamento di reti esistenti.

b) *Comuni previsti dalla delibera CIPE 16 dicembre 1981*:

1) Atella (Potenza)
2) Balvano (Potenza)
3) Baragiano (Potenza)
4) Bella (Potenza)
5) Brienza (Potenza)
6) Castelgrande (Potenza)
7) Filiano (Potenza)
8) Grassano (Matera)
9) Marsico Nuovo (Potenza)
10) Marsicovetere (Potenza)
11) Muro Lucano (Potenza)
12) Paterno (Potenza)
13) Pescopagano (Potenza)
14) Picerno (Potenza)
15) Rapolla (Potenza)
16) Ruvo del Monte (Potenza)
17) S. Fele (Potenza)
18) Satriano di Lucania (Potenza)
19) Senise (Potenza)
20) Tramutola (Potenza)
21) Tricarico (Matera)
22) Vietri di Potenza (Potenza)

c) *Comuni previsti dalla presente delibera*:

1) Garaguso (Matera) (2)
2) Nova Siri (Matera)
3) Rotondella (Matera)
4) S. Arcangelo (Potenza) (1)

---

(1) Subordinato alla bretella per Senise (programma integrativo terremotati).

(2) Estensione o ampliamento della rete esistente.

REGIONE CALABRIA

a) *Comuni previsti dalla delibera CIPE 27 febbraio 1981*:

1) Ardore (fraz. Ardore Marina) (Reggio Calabria)
2) Bianco (Reggio Calabria)
3) Bovalino (Reggio Calabria)
4) Cassano allo Jonio (Cosenza)
5) Castrovillari (Cosenza)
6) Catanzaro (1)
7) Catanzaro Lido (Catanzaro)
8) Caulonia (Reggio Calabria) (**)
9) Cinquefrondi (Reggio Calabria)
10) Cirò Marina (Catanzaro)
11) Cittanova (Reggio Calabria)
12) Corigliano Calabro (Cosenza)
13) Cosenza
14) Crotone (Catanzaro) (1)
15) Cutro (Catanzaro)
16) Davoli (Catanzaro)
17) Filadelfia (Catanzaro)
18) Francavilla Marittima (Cosenza)
19) Gioia Tauro (Reggio Calabria)
20) Gioiosa Jonica (Reggio Calabria)
21) Isola di Capo Rizzuto (Catanzaro)
22) Lametia Terme (Catanzaro)
23) Locri (Reggio Calabria)
24) Mammola (Reggio Calabria)
25) Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria)
26) Melicucco (Reggio Calabria)
27) Montalto Uffugo (Cosenza)
28) Montauro (Catanzaro)
29) Montepaone (Catanzaro)
30) Morano Calabro (Cosenza)
31) Pizzo (Catanzaro)
32) Polistena (Reggio Calabria)
33) Reggio Calabria
34) Rende (Cosenza) (1)
35) Roccella Jonica (Reggio Calabria)
36) Rosarno (Reggio Calabria)
37) Rossano (Cosenza)
38) S. Andrea Apostolo dello Jonio (Catanzaro)
39) S. Giorgio Morgeto (Reggio Calabria)
40) S. Sofia d'Epiro (Cosenza)
41) S. Sostene (Catanzaro)
42) Satriano (Catanzaro)
43) Siderno (Reggio Calabria)
44) Soverato (Catanzaro)
45) Staletti (Catanzaro)
46) Terranova di Sibari (Cosenza)
47) Trebisacce (Cosenza)
48) Vibo Valentia (Catanzaro)

(**) Per località Marina di Caulonia.

(1) Ampliamento di reti esistenti.

b) *Comuni previsti dalla presente delibera*:

1) Acri (Cosenza) (2)
2) Amantea (Cosenza) (4)
3) Amendolara (Cosenza)
4) Badolato (Catanzaro) (9)
5) Bagnara Calabra (Reggio Calabria)
6) Belmonte Calabro (Cosenza) (4)
7) Belvedere di Spinello (Catanzaro) (6)
8) Bisignano (Cosenza) (2)
9) Botricello (Catanzaro)
10) Bova Marina (Reggio Calabria) (8)
11) Brancaleone (Reggio Calabria) (8)
12) Campo Calabro (Reggio Calabria) (1)
13) Cardinale (Catanzaro) (10)
14) Cariati (Cosenza)
15) Carolei (Cosenza)
16) Castrolibero (Cosenza)
17) Caulonia (Reggio Calabria) (9)
18) Cetraro (Cosenza) (5)
19) Chiaravalle Centrale (Catanzaro) (10)
20) Cirò (Catanzaro)
21) Condofuri (Reggio Calabria) (8)
22) Cotronei (Catanzaro) (6)
23) Crosia (Cosenza)
24) Curinga (Catanzaro)
25) Fagnano Castello (Cosenza) (5)
26) Grotteria (Reggio Calabria)
27) Guardavalle (Catanzaro) (9)
28) Lago (Cosenza) (4)
29) Luzzi (Cosenza) (2)
30) Maierato (Catanzaro)
31) Melissa (Catanzaro)
32) Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) (8)
33) Mendicino (Cosenza)
34) Mesoraca (Catanzaro) (6)
35) Mileto (Catanzaro)
36) Monasterace (Reggio Calabria) (9)
37) Montebello Jonico (Reggio Calabria) (8)
38) Motta S. Giovanni (Reggio Calabria) (8)
39) Palizzi (Reggio Calabria) (8)
40) Palmi (Reggio Calabria)
41) Paola (Cosenza) (3)
42) Petilia Policastro (Catanzaro)
43) Rizziconi (Reggio Calabria)
44) Roccabernarda (Catanzaro) (6)
45) Rocca di Neto (Catanzaro) (6)
46) Roggiano Gravina (Cosenza)
47) S. Giovanni in Fiore (Cosenza) (6)
48) S. Lorenzo (Reggio Calabria) (8)
49) S. Lorenzo del Vallo (Cosenza)
50) S. Lucido (Cosenza) (7)
51) S. Marco Argentano (Cosenza) (5)
52) Saracena (Cosenza)
53) Sellia Marina (Catanzaro)
54) Seminara (Reggio Calabria)
55) Serra S. Bruno (Catanzaro) (10)
56) Spezzano Albanese (Cosenza)
57) Stilo (Reggio Calabria) (9)
58) Strongoli (Catanzaro)
59) Taurianova (Reggio Calabria)
60) Villapiana (Cosenza)
61) Villa S. Giovanni (Reggio Calabria)

---

(1) Subordinato all'allacciamento di Villa S. Giovanni.

(2) Subordinati alla bretella Luzzi-Bisignano-Acri.

(3) Subordinati alla bretella per Paola.

(4) Subordinati alla bretella per Amantea.

(5) Subordinati alla bretella per Cetraro.

(6) Subordinati alla bretella per S. Giovanni in Fiore.

(7) Per estensione da Paola.

(8) Subordinati alla derivazione Reggio Calabria-Bianco di cui alla delibera CIPE 29 novembre 1933.

(9) Subordinati alla derivazione Caulonia-S. Andrea dello Jonio di cui alla delibera CIPE 29 novembre 1983.

(10) Subordinati alla derivazione per le Serre di cui alla delibera CIPE 29 novembre 1983.

REGIONE SICILIA

a) *Comuni previsti dalla delibera CIPE 27 febbraio* 1981:

1) Acireale (Catania)
2) Adrano (Catania)
3) Agrigento
4) Augusta (Siracusa)
5) Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)
6) Biancavilla (Catania)
7) Bronte (Catania)
8) Calascibetta (Enna)
9) Caltanissetta
10) Campobello di Licata (Agrigento)
11) Catania (1)
12) Enna
13) Fiumefreddo di Sicilia (Catania)
14) Francavilla di Sicilia (Messina)
15) Gela (Caltanissetta)
16) Giardini-Naxos (Messina)
17) Giarre (Catania)
18) Licata (Agrigento)
19) Marsala (Trapani)
20) Mazara del Vallo (Trapani)
21) Messina (2)
22) Milazzo (Messina)
23) Misterbianco (Catania)
24) Nicosia (Enna)
25) Palermo (2) (3)
26) Paternò (Catania)
27) Patti (Messina)
28) Piazza Armerina (Enna)
29) Ragusa
30) Ravanusa (Agrigento)
31) Riposto (Catania)
32) S. Cataldo (Caltanissetta)
33) Sciacca (Agrigento)
34) Siracusa
35) Spadafora (Messina)
36) Taormina (Messina)
37) Termini Imerese (Palermo)
38) Trapani
39) Trecastagni (Catania)
40) Troina (Enna)
41) Villafranca Tirrena (Messina)

---

(1) Ampliamento di reti esistenti.

(2) Trasformazione ed ampliamento di reti esistenti.

(3) Compresa la frazione Tommaso Natale.

b) *Comuni previsti dalla presente delibera*:

1) Aci Catena (Catania) (1)
2) Aci S. Antonio (Catania) (1)
3) Agira (Enna)
4) Aidone (Enna)
5) Alcamo (Trapani) (7)
6) Altavilla Milicia (Palermo) (4)
7) Aragona (Agrigento)
8) Avola (Siracusa) (9)
9) Bagheria (Palermo)
10) Belmonte Mezzagno (Palermo)
11) Caccamo (Palermo)
12) Calatabiano (Catania)
13) Calatafimi (Trapani) (7)
14) Caltagirone (Catania)
15) Caltavuturo (Palermo)
16) Campobello di Mazara (Trapani)
17) Campofranco (Caltanissetta)
18) Canicattì (Agrigento)
19) Capaci (Palermo)
20) Carlentini (Siracusa)
21) Casteldaccia (Palermo)
22) Castellammare del Golfo (Trapani) (7)
23) Castelvetrano (Trapani)
24) Castiglione di Sicilia (Catania)
25) Cattolica Eraclea (Agrigento)
26) Cerda (Palermo)
27) Comiso (Ragusa)
28) Favara (Agrigento)
29) Ficarazzi (Palermo)
30) Floridia (Siracusa)
31) Furnari (Messina)
32) Gagliano Castel Ferrato (Enna)
33) Gibellina (Trapani) (8)
34) Grammichele (Catania)
35) Grotte (Agrigento) (2)
36) Ispica (Ragusa) (9)
37) Lentini (Siracusa)
38) Linguaglossa (Catania)
39) Mascali (Catania)
40) Melilli (Siracusa)
41) Menfi (Agrigento)
42) Mirabella Imbaccari (Catania)
43) Misilmeri (Palermo)
44) Modica (Ragusa) (9)
45) Monreale (Palermo)
46) Montalbano Elicona (Messina)
47) Mussomeli (Caltanissetta)
48) Niscemi (Caltanissetta)
49) Noto (Siracusa)
50) Paceco (Trapani)
51) Pace del Mela (Messina)
52) Pachino (Siracusa) (9)
53) Partanna (Trapani) (8)
54) Piedimonte Etneo (Catania)
55) Porto Empedocle (Agrigento)
56) Pozzallo (Ragusa) (9)
57) Priolo Gargallo (Siracusa)
58) Racalmuto (Agrigento)
59) Raffadali (Agrigento)
60) Randazzo (Catania)
61) Regalbuto (Enna)
62) Ribera (Agrigento)
63) Rosolini (Siracusa) (9)
64) Salemi (Trapani) (8)
65) S. Cono (Catania)
66) S. Filippo del Mela (Messina)
67) S. Flavia (Palermo) (5)
68) S. Lucia del Mela (Messina)
69) S. Michele di Ganzaria (Catania)
70) S. Ninfa (Trapani) (8)
71) S. Venerina (Catania)
72) Scicli (Ragusa) (9)
73) Solarino (Siracusa) (6)
74) Torregrotta (Messina)
75) Valguarnera Caropepe (Enna)
76) Viagrande (Catania) (1)
77) Villabate (Palermo)
78) Vittoria (Ragusa)
79) Zafferana Etnea (Catania) (3)

---

(1) Subordinati all'allacciamento di Trecastagni (1ª fase).

(2) Subordinati all'allacciamento di Racalmuto.

(3) Subordinati all'allacciamento di S. Venerina.

(4) Subordinato all'allacciamento di Casteldaccia.

(5) Subordinato all'allacciamento di Bagheria.

(6) Subordinato all'allacciamento di Floridia.

(7) Subordinato alla derivazione per Alcamo.

(8) Subordinati alla derivazione per S. Ninfa-Salemi-Partanna.

(9) Subordinati alla derivazione Ragusa-Avola con diramazioni per Pachino, Scicli e Pozzallo.

ALLEGATO 2

PRIMO ELENCO DEI COMUNI CON FACOLTA' DI COSTITUIRSI IN BACINO DI UTENZA SUBORDINATAMENTE ALLE INDICAZIONI DI CUI AL PUNTO 3 DELLA PRESENTE DELIBERA.

REGIONE MARCHE

1) Acquaviva Picena (Ascoli Piceno)

REGIONE LAZIO

1) Alatri (Frosinone)
2) Amaseno (Frosinone)
3) Aquino (Frosinone)
4) Arce (Frosinone)
5) Arnara (Frosinone)
6) Arpino (Frosinone)
7) Artena (Roma)
8) Boville Ernica (Frosinone)
9) Broccostella (Frosinone)
10) Castelliri (Frosinone)
11) Castrocielo (Frosinone)
12) Castro dei Volsci (Frosinone)
13) Cervaro (Frosinone)
14) Labico (Roma) (1)
15) Lanuvio (Roma)
16) Maenza (Latina)
17) Morolo (Frosinone)
18) Patrica (Frosinone)
19) Pico (Frosinone)
20) Piedimonte S. Germano (Frosinone)
21) Pofi (Frosinone)
22) Ripi (Frosinone)
23) Roccagorga (Latina)
24) Roccasecca (Frosinone)
25) S. Giorgio a Liri (Frosinone)
26) S. Vittore del Lazio (Frosinone)
27) Segni (Roma)
28) Sermoneta (Latina)
29) Sgurgola (Frosinone)
30) Sonnino (Latina)
31) Supino (Frosinone)
32) Torrice (Frosinone)
33) Valmontone (Roma)
34) Veroli (Frosinone)

---

(1) Per estensione da Valmontone.

REGIONE ABRUZZO

1) Arielli (Chieti)
2) Bucchianico (Chieti) (*)
3) Canosa Sannita (Chieti)
4) Capistrello (L'Aquila)
5) Cappelle sul Tavo (Pescara)
6) Casoli (Chieti)
7) Castiglione Messer Marino (Chieti) (*)
8) Cermignano (Teramo)
9) Controguerra (Teramo)
10) Frisa (Chieti) (*)
11) Manoppello (Pescara)
12) Monteodorisio (Chieti)
13) Morro d'Oro (Teramo) (*)
14) Mozzagrogna (Chieti) (*)
15) Nereto (Teramo)
16) Notaresco (Teramo) (*)
17) Pianella (Pescara)
18) Poggiofiorito (Chieti) (*)
19) Pollutri (Chieti)
20) Rocca S. Giovanni (Chieti)
21) Rosciano (Pescara)
22) S. Eusanio del Sangro (Chieti) (*)
23) S. Maria Imbaro (Chieti) (*)
24) S. Martino della Marruccina (Chieti) (2)
25) Schiavi d'Abruzzo (Chieti)
26) Torrevecchia Teatina (Chieti)
27) Torricella Sicura (Teramo) (1)
28) Treglio (Chieti) (*)
29) Vacri (Chieti)
30) Villalfonsina (Chieti)

---

(1) Per estensione da Teramo.
(2) Sede di centrale di raccolta gas.

REGIONE MOLISE

1) Baranello (Campobasso)
2) Casacalenda (Campobasso) (2)
3) Castelpetroso (Isernia)
4) Ferrazzano (Campobasso) (1)
5) Guardialfiera (Campobasso)
6) Montagano (Campobasso)
7) Palata (Campobasso)
8) Petrella Tifernina (Campobasso)
9) Ripalimosano (Campobasso)
10) Vinchiaturo (Campobasso)

---

(1) Allacciabile come estensione della rete di Campobasso.
(2) Contributo limitato alla sola rete cittadina.

REGIONE CAMPANIA

1) Aiello del Sabato (Avellino)
2) Alife (Caserta)
3) Amorosi (Benevento)
4) Andretta (Avellino)
5) Arpaia (Benevento)
6) Auletta (Salerno)
7) Avella (Avellino) (*)
8) Baiano (Avellino) (*)
9) Buonabitacolo (Salerno) (2)
10) Buonalbergo (Benevento)
11) Calvi Risorta (Caserta)
12) Camigliano (Caserta)
13) Camposano (Napoli)
14) Capodrise (Caserta)
15) Capriglia Irpina (Avellino)
16) Carbonara di Nola (Napoli) (1)
17) Carinaro (Caserta)
18) Casalbore (Avellino)
19) Casal di Principe (Caserta)
20) Casaluce (Caserta)
21) Casamarciano (Napoli)
22) Casapulla (Caserta)
23) Caselle in Pittari (Salerno) (2)
24) Castel Campagnano (Caserta)
25) Cervino (Caserta)
26) Cesa (Caserta)
27) Cesinali (Avellino) (*)
28) Cicciano (Napoli)
29) Cimitile (Napoli)
30) Comiziano (Napoli) (*)
31) Curti (Caserta)
32) Domicella (Avellino) (1)
33) Dragoni (Caserta)
34) Falciano del Massico (Caserta)
35) Forchia (Benevento)
36) Forino (Avellino)
37) Frignano (Caserta)
38) Gricigliano d'Aversa (Caserta)
39) Grottolella (Avellino)
40) Lapio (Avellino)
41) Liveri (Napoli) (*)
42) Macerata Campana (Caserta)
43) Manocalzati (Avellino)
44) Melizzano (Benevento)
45) Mondragone (Caserta)
46) Montecalvo Irpino (Avellino)
47) Monteforte Irpino (Avellino)
48) Montefredane (Avellino)
49) Mugnano del Cardinale (Avellino) (*)
50) Nola (Napoli)
51) Orta di Atella (Caserta)
52) Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino)
53) Ottaviano (Napoli)
54) Padula (Salerno)

55) Palma Campana (Napoli)
56) Pannarano (Benevento)
57) Paolisi (Benevento)
58) Paupisi (Benevento)
59) Piana di Monte Verna (Caserta)
60) Piedimonte Matese (Caserta)
61) Poggiomarino (Napoli)
62) Ponte (Benevento)
63) Portico di Caserta (Caserta)
64) Quadrelle (Avellino) (*)
65) Recale (Caserta)
66) Rocca d'Evandro (Caserta)
67) Roccarainola (Napoli) (*)
68) S. Arpino (Caserta)
69) S. Cipriano d'Aversa (Caserta)
70) S. Egidio di Monte Albino (Salerno)
71) S. Gennaro Vesuviano (Napoli)
72) S. Giuseppe Vesuviano (Napoli)
73) S. Marcellino (Caserta)
74) S. Paolo Bel Sito (Napoli) (*)
75) S. Pietro Infine (Caserta)
76) S. Prisco (Caserta)
77) S. Tammaro (Caserta)
78) S. Vitaliano (Napoli)
79) Sassano (Salerno)
80) Saviano (Napoli)
81) Scisciano (Napoli)
82) Serino (Avellino)
83) Sirignano (Avellino) (*)
84) Somma Vesuviana (Napoli)
85) Sperone (Avellino) (*)
86) Striano (Napoli)
87) Succivo (Caserta)
88) Terzigno (Napoli)
89) Teverola (Caserta)
90) Tufino (Napoli) (*)
91) Vairano Patenora (Caserta)
92) Valle di Maddaloni (Caserta)
93) Venticano (Avellino)
94) Vibonati (Salerno) (2)
95) Villa di Briano (Caserta)
96) Villamaina (Avellino)
97) Visciano (Napoli) (*)

---

(1) Allacciabili come estensioni di Palma Campana.

(2) Subordinati alla derivazione per Padula-Policastro-Bussetino con diramazione per Sapri e Camerota.

REGIONE PUGLIA

1) Adelfia (Bari)
2) Apricena (Foggia)
3) Avetrana (Taranto)
4) Carmiano (Lecce)
5) Carovigno (Brindisi)
6) Ceglie Messapico (Brindisi)
7) Cisternino (Brindisi)
8) Copertino (Lecce)
9) Lesina (Foggia)
10) Leverano (Lecce)
11) Manduria (Taranto)
12) Maruggio (Taranto)
13) Melendugno (Lecce) (*)
14) Melpignano (Lecce)
15) Oria (Brindisi)
16) Ostuni (Brindisi)
17) Poggio Imperiale (Foggia)
18) Rocchetta S. Antonio (Foggia)
19) S. Giovanni Rotondo (Foggia)
20) S. Marco in Lamis (Foggia)
21) S. Marzano di S. Giuseppe (Taranto)
22) S. Michele Salentino (Brindisi)
23) S. Paolo di Civitate (Foggia)
24) S. Pietro in Lama (Lecce)
25) S. Vito dei Normanni (Brindisi)
26) Sannicandro Garganico (Foggia)
27) Sava (Taranto)
28) Serracapriola (Foggia)
29) Surbo (Lecce)
30) Torricella (Taranto)

REGIONE BASILICATA

1) Accettura (Matera)
2) Acerenza (Potenza) (*)
3) Castelluccio Inferiore (Potenza)
4) Genzano di Lucania (Potenza) (*)
5) Oppido Lucano (Potenza) (*)
6) Pietragalla (Potenza)
7) Pignola (Potenza) (*)
8) Sarconi (Potenza)
9) Scanzano Jonico (Matera)
10) Tursi (Matera)

REGIONE CALABRIA

1) Africo (Reggio Calabria)
2) Borgia (Catanzaro)
3) Calopezzati (Cosenza)
4) Cortale (Catanzaro)
5) Crucoli (Catanzaro)
6) Decollatura (Catanzaro)
7) Dipignano (Cosenza)
8) Fiumara (Reggio Calabria)
9) Francavilla Angitola (Catanzaro)
10) Fuscaldo (Cosenza)
11) Gasperina (Catanzaro)
12) Gimigliano (Catanzaro)
13) Isca sullo Jonio (Catanzaro)
14) Limbadi (Catanzaro)
15) Maida (Catanzaro)
16) Montegiordano (Cosenza)
17) Mormanno (Cosenza)
18) Nicotera (Catanzaro)
19) Platania (Catanzaro)
20) Rocca Imperiale (Cosenza)
21) Rombiolo (Catanzaro)
22) Roseto Capo Spulico (Cosenza)
23) S. Basile (Cosenza)
24) S. Calogero (Catanzaro)
25) S. Ferdinando (Reggio Calabria)
26) S. Fili (Cosenza) (1)
27) S. Onofrio (Catanzaro)
28) S. Pietro a Maida (Catanzaro)
29) S. Roberto (Reggio Calabria)
30) S. Vincenzo La Costa (Cosenza)
31) Scilla (Reggio Calabria)
32) Serrastretta (Catanzaro)
33) Squillace (Catanzaro)
34) Tarsia (Cosenza) (2)
35) Tiriolo (Catanzaro)

---

(1) Subordinato alla bretella per Paola.

(2) Sede di centrale di spinta del gas.

REGIONE SICILIA

1) Aci Castello (Catania)
2) Alimena (Palermo)
3) Balestrate (Palermo)
4) Barrafranca (Enna)
5) Bompietro (Palermo)
6) Casteltermini (Agrigento)
7) Castrofilippo (Agrigento)
8) Castroreale (Messina)
9) Centuripe (Enna)
10) Chiaromonte Gulfi (Ragusa) (2)
11) Erice (Trapani) (**)
12) Gravina di Catania (Catania)
13) Gualtieri Sicaminò (Messina)
14) Joppolo Giancaxio (Agrigento)
15) Leonforte (Enna)
16) Maletto (Catania)
17) Mascalucia (Catania)
18) Mazzarrà di S. Andrea (Messina)
19) Merì (Messina)
20) Monforte S. Giorgio (Messina)
21) Motta S. Anastasia (Catania)
22) Naro (Agrigento)
23) Nicolosi (Catania) (1)
24) Palma di Montechiaro (Agrigento)
25) Pedara (Catania) (1)

26) Petrosino (Trapani)
27) Pietraperzia (Enna)
28) Partinico (Palermo)
29) Rodì Milici (Messina)
30) S. Agata Li Battiati (Catania)
31) S. Giovanni La Punta (Catania)
32) S. Gregorio di Catania (Catania)
33) S. Pier Niceto (Messina)
34) Saponara (Messina)
35) Sutera (Caltanissetta)
36) Tremestieri Etneo (Catania)
37) Valderice (Trapani)
38) Valverde (Catania)
39) Venetico (Messina)
40) Villalba (Caltanissetta)

(**) Limitatamente alla frazione Casasanta per estensione da Trapani.

(1) Allacciabili con estensione da Trecastagni.

(2) Subordinato alla derivazione per Ragusa.

Nota: Il collegamento dei bacini di utenza comprendenti comuni contrassegnati con l'asterisco (*) e subordinato alla verifica della fattibilità tecnico-economica delle opere di adduzione del metano, tenuto conto della distanza da metanodotti esistenti o programmati.

ALLEGATO 3

ELENCO DEI COMUNI METANIZZABILI SUBORDINATAMENTE AL COLLEGAMENTO DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI O AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA PRESENTE DELIBERA (ALLEGATO 3 DELLA DELIBERA CIPE 27 FEBBRAIO 1981).

REGIONE MARCHE

1) Acquasanta Terme (Ascoli Piceno)
2) Castignano (Ascoli Piceno)
3) Rotella (Ascoli Piceno)

REGIONE ABRUZZO

1) Castelli (Teramo)
2) Isola del Gran Sasso d'Italia (Teramo) (1)
3) Montorio al Vomano (Teramo) (1)
4) Torano Nuovo (Teramo)

---

(1) Subordinati al proseguimento dell'agglomerato di Val Vomano fino alla zona industriale del Gran Sasso che è legata alla vertenza del Vomano.

REGIONE CAMPANIA

1) Tora e Piccilli (Caserta)

REGIONE PUGLIA

1) Nociglia (Lecce)
2) Tricase (Lecce)

REGIONE BASILICATA

1) Irsina (Matera)
2) Ruoti (Potenza)

REGIONE CALABRIA

1) Praia a Mare (Cosenza)

REGIONE SICILIA

1) Carini (Palermo)

ALLEGATO 4

ELENCO DEGLI ADDUTTORI SECONDARI CON LE CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ART. 11, QUARTO COMMA, N. 3, DELLA LEGGE N. 784/80.

a) *Adduttori previsti dalla delibera CIPE 27 febbraio 1981*:

1) Termini Imerese-Palermo
2) Mazara del Vallo-Trapani
3) Derivazione per Acireale con diramazione per Taormina
4) Derivazione per Messina
5) Derivazione per Ragusa
6) Derivazione per Milazzo
7) Derivazione per Patti
8) Bitonto-Bisceglie-Corato-Trani
9) Taranto-Brindisi-Lecce-Maglie
10) Derivazione per Reggio Calabria
11) Trivento-Agnone
12) S. Elia a Pianisi-Sepino
13) Pozzilli-Cerro al Volturno
14) Moliterno-Ferrandina
15) Rosarno-Gioiosa Jonica con diramazioni per Bianco Roccella Jonica
16) Derivazione per Fiuggi
17) Derivazione per Loreto Aprutino-Penne
18) Derivazione per Catanzaro-Catanzaro Lido-Soverato
19) Derivazione per Licata

b) *Adduttori previsti dalla delibera CIPE 16 dicembre 1981*:

1) Laviano-Pescopagano con diramazioni per i comuni del Medio Ofanto e altri
2) Derivazione per Balvano
3) Derivazione per Brienza
4) S. Angelo dei Lombardi (1)
5) Nusco-Montella
6) Grottaminarda-Ariano Irpino
7) Derivazione per Baragiano
8) Marsico Nuovo-Marsicovetere
9) Derivazione per Satriano di Lucania
10) Derivazione per Tricarico
11) Derivazione per Senise

c) *Adduttori previsti dalla presente delibera*:

1) Derivazione per Civitella del Tronto-Campli
2) Derivazione per Galatina-Alezio-Ugento
3) Derivazione per Paola
4) Derivazione per Amantea
5) Derivazione per Cetraro
6) Derivazione per Luzzi-Bisignano-Acri (2)
7) Derivazione per S. Giovanni in Fiore con diramazione per Petilia Policastro
8) Diramazione per Conza della Campania
9) Diramazione per Lacedonia
10) Derivazione per Castelfranci-Montemarano
11) Derivazione per Pietradefusi
12) Derivazione per Morra De Sanctis
13) Derivazione per Palomonte-Contursi Terme
14) Collegamento Reggio Calabria-Bianco (3)
15) Collegamento Roccella Jonica-Soverato (3)
16) Derivazione per le Serre (3)
17) Derivazione per Padula-Policastro-Bussetino con diramazione per Sapri e Camerota
18) Derivazione Ragusa-Avola con diramazione per Pachino
19) Derivazione per Alcamo
20) Derivazione per S. Ninfa-Salemi-Partanna

---

(1) Il comune di Bisaccia sarà servito dall'adduttore Laviano-Pescopagano.

(2) L'adduttore servirà anche il comune di S. Sofia d'Epiro.

(3) Delibera CIPE 29 novembre 1983.

ALLEGATO 5

ELENCO DELLE AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI INDUSTRIALI (ALLEGATO 2 DELLA DELIBERA CIPE 16 DICEMBRE 1981).

1) L'area intercomunitaria Lioni, Nusco, S. Angelo dei Lombardi
2) Calitri
3) Calaggio (Lacedonia)
4) La Porrata (S. Angelo dei Lombardi)
5) Conza e Morra De Sanctis
6) Oliveto Citra
7) Calabritto
8) Zone termali Contursi Terme
9) Palomonte
10) Buccino e S. Gregorio Magno

11) S. Mango sul Calore
12) L'area adiacente allo svincolo per Balvano dell'autostrada Potenza-Salerno
13) La Piana di Baragiano, Bella e Muro Lucano, alle confluenze dei rispettivi territori
14) L'area denominata Isca-Pantanelle, sita nei territori di Satriano di Lucania e S. Angelo Le Fratte
15) L'area della Piana di Santa Loia allo scalo ferroviario del comune di Tito
16) L'area della Valle di Vitalba nella comunità montana del Vulture
17) L'area del Medio Ofanto, sita in località Nerico nel comune di Pescopagano
18) L'area dell'agglomerato industriale di Viggiano nel comune omonimo

---

ALLEGATO 6

COMUNI SERVIBILI DAGLI ADDUTTORI PREVISTI NEL MEDIO TERMINE PER L'ESTENSIONE DELLA METANIZZAZIONE DEL CENTRO-NORD.

3.1 Per ogni adduttore già definito o con trattativa in corso è riportato un elenco nominativo a titolo indicativo di comuni servibili nel medio termine.

3.2 Comuni servibili.

Situazione indicativa aperta:

Derivazione per la Valle d'Aosta:

Arnad (Aosta)
Bard (Aosta)
Brissogne (Aosta)
Chambave (Aosta)
Champdepraz (Aosta)
Charvensod (Aosta)
Chatillon (Aosta)
Donnaz (Aosta)
Fenis (Aosta)
Issogne (Aosta)
Montjovet (Aosta)
Nus (Aosta)
Pollein (Aosta)
Pont Saint Martin (Aosta)
Saint Christophe (Aosta)
Saint Vincent (Aosta)
Verres (Aosta)
Hone (Aosta)
Quart (Aosta)
Aymavilles (Aosta)
Gressan (Aosta)
Jovencan (Aosta)
Sarre (Aosta)
Saint Pierre (Aosta)
Villeneuve (Aosta)
Aosta
Samone (Torino)
Salerano Canavese (Torino)
Fiorano Canavese (Torino)
Lessolo (Torino)
Montalto Dora (Torino)
Borgofranco d'Ivrea (Torino)
Quassolo (Torino)
Settimo Vittone (Torino)
Tavagnasco (Torino)
Quincinetto (Torino)
Carema (Torino)

Totale: 37 comuni con 100.128 abitanti.

Derivazione Mondovì-Ceva (Cuneo):

Ceva (Cuneo)
Lesegno (Cuneo)
S. Michele Mondovì (Cuneo)
Vicoforte (Cuneo)

Totale: 4 comuni con 11.217 abitanti.

Estensione della rete nel Canavese:

Agliè (Torino)
Busano (Torino)
Castellamonte (Torino)
Cuorgnè (Torino)
Favria (Torino)
Feletto (Torino)
Forno Canavese (Torino)
Front (Torino)
Oglianico (Torino)
Ozegna (Torino)
Rivara (Torino)
Rivarolo Canavese (Torino)
Salassa (Torino)
S. Giorgio Canavese (Torino)
S. Giusto Canavese (Torino)
Valperga (Torino)

Totale: 16 comuni con 62.117 abitanti.

Derivazione della Valle Belbo:

Bergamasco (Alessandria)
Bruno (Asti)
Calamandrana (Asti)
Canelli (Asti)
Castelnuovo Belbo (Asti)
Cortiglione (Asti)
Incisa Scapaccino (Asti)
Nizza Monferrato (Asti)
Oviglio (Alessandria)
S. Stefano Belbo (Cuneo)

Totale: 10 comuni con 33.006 abitanti.

Derivazione per Bernezzo:

Bernezzo (Cuneo)
Caraglio (Cuneo)
Cervasca (Cuneo)
Dronero (Cuneo)
Vignolo (Cuneo)

Totale: 5 comuni con 19.744 abitanti.

Derivazione Verzuolo-Busca:

Busca (Cuneo)
Costigliole Saluzzo (Cuneo)
Piasco (Cuneo)
Rossana (Cuneo)
Villafalletto (Cuneo)

Totale: 5 comuni con 18.062 abitanti.

Derivazione Condove-Susa:

Borgone Susa (Torino)
Bussoleno (Torino)
Sant'Antonino di Susa (Torino)
Susa (Torino)

Totale: 4 comuni con 19.712 abitanti.

Derivazione Pinerolo-Perosa Argentina:

Cumiana (Torino)
Frossasco (Torino)
Perosa Argentina (Torino)
Pinasca (Torino)
Piscina (Torino)
Villar Perosa (Torino)

Totale: 6 comuni con 22.262 abitanti.

Derivazione Pinerolo-Barge:

Bagnolo Piemonte (Cuneo)
Barge (Cuneo)
Bibiana (Torino)
Bricherasio (Torino)
Cavour (Torino)
Luserna San Giovanni (Torino)
Torre Pellice (Torino)

Totale: 7 comuni con 35.693 abitanti.

Rete di Biella:

Andorno Micca (Vercelli)
Miagliano (Vercelli)
Mongrando (Vercelli)
Occhieppo Inferiore (Vercelli)
Occhieppo Superiore (Vercelli)
Pollone (Vercelli)
Pralungo (Vercelli)
Sagliano Micca (Vercelli)
Tavigliano (Vercelli)
Tollegno (Vercelli)

Totale: 10 comuni con 26.438 abitanti.

Derivazione della Valle Mosso:

Lessona (Vercelli)
Quaregna (Vercelli)
Valle S. Nicolao (Vercelli)

Totale: 3 comuni con 4.782 abitanti.

Derivazione Carrù-Dogliani:

Carrù (Cuneo)
Clavesana (Cuneo)
Dogliani (Cuneo)
Farigliano (Cuneo)
Piozzo (Cuneo)

Totale: 5 comuni con 12.917 abitanti.

Derivazione per il comprensorio Oglio-Serio:

Antegnate (Bergamo)
Bolgare (Bergamo)
Calcinate (Bergamo)
Calcio (Bergamo)
Castelli Calepio (Bergamo)
Cavernago (Bergamo)
Cividate al Piano (Bergamo)
Cortenova (Bergamo)
Covo (Bergamo)
Credaro (Bergamo)
Fontanella (Bergamo)
Ghisalba (Bergamo)
Grumello del Monte (Bergamo)
Martinengo (Bergamo)
Mornico al Serio (Bergamo)
Palosco (Bergamo)
Pumenengo (Bergamo)
Sarnico (Bergamo)
Telgate (Bergamo)
Villongo (Bergamo)

Totale: 20 comuni con 74.326 abitanti.

Metanodotto Bolzano-Merano:

Andriano (Bolzano)
Cermes (Bolzano)
Gargazzone (Bolzano)
Lagundo (Bolzano)
Lana (Bolzano)
Marlengo (Bolzano)
Nalles (Bolzano)
Postal (Bolzano)
Scena (Bolzano)
Terlano (Bolzano)
Tirolo (Bolzano)
Merano (Bolzano) (*)

Totale: 12 comuni con 59.530 abitanti.

(*) Attualmente il comune di Merano distribuisce gas naturale, fornito a mezzo carro bombolaio, a una parte della popolazione. La realizzazione dell'opera permetterà di estendere tale servizio a tutta la città.

Derivazione per l'Altopiano di Asiago:

Asiago (Vicenza)
Conco (Vicenza)
Enego (Vicenza)
Foza (Vicenza)
Gallio (Vicenza)
Lusiana (Vicenza)
Roana (Vicenza)
Rotzo (Vicenza)

Totale: 8 comuni con 21.436 abitanti.

Metanodotto per la Valsugana:

Vigolo Vattaro (Trento)
Bosentino (Trento)
Vattaro (Trento)
Caldonazzo (Trento)
Calceranica al Lago (Trento)
Tenna (Trento)
Pergine Valsugana (Trento)
Civezzano (Trento)
Levico Terme (Trento)
Novaledo (Trento)
Roncegno (Trento)
Borgo Valsugana (Trento)
Castelnuovo (Trento)
Telve (Trento)
Villa Agnedo (Trento)
Scurelle (Trento)
Ospedaletto (Trento)
Grigno (Trento)
Strigno (Trento)

Totale: 19 comuni con 45.850 abitanti.

Metanodotto Pieve di Soligo (Treviso)-Belluno e derivazione per Feltre:

Limana (Belluno)
Trichiana (Belluno)
Belluno
Sedico (Belluno)
S. Giustina (Belluno)
Cesiomaggiore (Belluno)
S. Gregorio nelle Alpi (Belluno)
Pedavena (Belluno)
Ponte nelle Alpi (Belluno)
Puos d'Alpago (Belluno)
Farra d'Alpago (Belluno)
Longarone (Belluno)
Seren del Grappa (Belluno)
Fonzaso (Belluno)
Lentiai (Belluno)
Mel (Belluno)
Pieve d'Alpago (Belluno)
Feltre (Belluno)

Totale: 18 comuni con 123.148 abitanti.

Estensione della rete media Valle del Serchio:

Bagni di Lucca (Lucca)
Barga (Lucca)
Borgo a Mozzano (Lucca)
Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)
Coreglia (Lucca)
Gallicano (Lucca)

Totale: 6 comuni con 41.663 abitanti.

Metanizzazione dei comuni della fascia occidentale dell'Umbria:

Orvieto (Terni)
Ficule (Terni)
Fabro (Terni)
Città della Pieve (Perugia)
Castiglion del Lago (Perugia)
Monteleone di Spoleto (Perugia)
Piegaro (Perugia)

Totale: 7 comuni con 50.926 abitanti.

Estensione della rete Valle dell'Esino:

Cupramontana (Ancona)
Maiolati Spontini (Ancona)
Castelplanio (Ancona)
Castelbellino (Ancona)
Monte Roberto (Ancona)
Serra S. Quirico (Ancona)
Montecarotto (Ancona)
Staffolo (Ancona)
Rosora (Ancona)
S. Paolo di Jesi (Ancona)
Mergo (Ancona)
Poggio S. Marcello (Ancona)

Totale: 12 comuni con 29.003 abitanti.

Estensione della rete per le Valli del Misa e del Nevola:

Ostra (Ancona)
Ripe (Ancona)
Castelcolonna (Ancona)
Monterado (Ancona)
Corinaldo (Ancona)
Ostra Vetere (Ancona)
Barbara (Ancona)
Castelleone di Suasa (Ancona)
Serra dei Conti (Ancona)
Arcevia (Ancona)

Totale: 10 comuni con 32.275 abitanti.

Estensione della rete per l'Alta Valle del Cesano:

San Lorenzo in Campo (Pesaro)
Fratte Rosa (Pesaro)
Pergola (Pesaro)

Totale: 3 comuni con 12.323 abitanti.

Estensione della rete Valle del Foglia:

Montelabbate (Pesaro)
Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro)
Colbordolo (Pesaro)
Petriano (Pesaro)
Montecalvo in Foglia (Pesaro)

Totale: 5 comuni con 15.593 abitanti.

Estensione della rete in Val di Chiana:

Lucignano (Arezzo) (*)
Marciano della Chiana (Arezzo) (*)
Monte S. Savino (Arezzo) (*)
Castiglion Fiorentino (Arezzo)
Civitella in Valle di Chiana (Arezzo) (*)
Cortona (Arezzo)
Foiano della Chiana (Arezzo) (*)

Totale: 7 comuni con 61.252 abitanti.

(*) Gli enti locali sono interessati anche a questi comuni prossimi alla dorsale Gallese-Arezzo e allacciabili senza derivazioni di particolare entità.

Estensione della rete in Val di Nievole:

Altopascio (Lucca)
Buggiano (Pistoia)
Chiesina Uzzanese (Pistoia)
Massa e Cozzile (Pistoia)
Monsummano Terme (Pistoia)
Montecarlo (Lucca)
Montecatini Terme (Pistoia) (*)
Pescia (Pistoia)
Pieve a Nievole (Pistoia)
Ponte Buggianese (Pistoia)
Porcari (Lucca)
Uzzano (Pistoia)
Lamporecchio (Pistoia)
Larciano (Pistoia)
Cerreto Guidi (Firenze)
Vinci (Firenze)
Capannori (Lucca)

Totale: 17 comuni con 188.041 abitanti.

(*) Attualmente il comune di Montecatini Terme distribuisce gas naturale fornito a mezzo carro bombolaio.

Derivazione per il Mugello:

Dicomano (Firenze)
Vicchio (Firenze)
Borgo S. Lorenzo (Firenze)
Londa (Firenze)
Rufina (Firenze)
Pelago (Firenze)
Pontassieve (Firenze)
Barberino del Mugello (Firenze)
S. Piero a Sieve (Firenze)
Scarperia (Firenze)
S. Godenzo (Firenze) (*)

Totale: 11 comuni con 75.970 abitanti.

(*) Gli enti locali sono interessati anche a questo comune prossimo alla dorsale Arezzo-Minerbio e allacciabile senza derivazione di particolare entità.

Collegamento della derivazione Siena-Torrenieri al metanodotto Gallese-Arezzo:

Chianciano Terme (Siena)
Montepulciano (Siena)
Pienza (Siena)
San Quirico d'Orcia (Siena)
Torrita di Siena (Siena) (*)
Sinalunga (Siena) (*)

Totale: 6 comuni con 44.633 abitanti.

(*) Gli enti locali sono interessati anche a questi comuni prossimi alla dorsale Gallese-Arezzo ed allacciabili senza derivazioni di particolare entità.

Derivazione per Urbino:

Cartoceto (Pesaro)
Montemaggiore al Metauro (Pesaro)
Saltara (Pesaro)
Serrungarina (Pesaro)
Montefelcino (Pesaro)
Sant'Ippolito (Pesaro)
Fossombrone (Pesaro)
Fermignano (Pesaro)
Urbino (Pesaro)
Acqualagna (Pesaro)
Cagli (Pesaro)
Cantiano (Pesaro)
Isola del Piano (Pesaro)
Sant'Angelo in Vado (Pesaro)
Urbania (Pesaro)

Totale: 15 comuni con 76.606 abitanti.

Estensione della rete per la Bassa Valle del Cesano:

Monteporzio (Pesaro)
Mondavio (Pesaro)
Orciano (Pesaro)
Barchi (Pesaro)

Totale: 4 comuni con 9.457 abitanti.

(5961)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Spostamento della data della prova scritta del concorso a posti di preside negli istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato, indetto con decreto ministeriale 29 maggio 1984.

La prova scritta del concorso citato in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 29 maggio 1984, avrà luogo il giorno 5 dicembre 1984, alle ore 8, in Roma, presso gli stessi istituti già indicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 31 ottobre 1984 anziché il giorno 21 novembre 1984 a causa dello sciopero proclamato dalle confederazioni sindacali per lo stesso giorno.

(6139)

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale sanitario presso le unità sanitarie locali della regione

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso le unità sanitarie locali della regione, a:

due posti di primario di anatomia e istologia patologica presso le UU.SS.LL. n. 7 e 11;

un posto di primario - disciplina di dermosifilopatia presso le UU.SS.LL n. 8 e 13;

due posti di primario - disciplina di laboratorio analisi chimico cliniche presso le UU.SS.LL. n. 6 e 8;

cinque posti di primario - disciplina di medicina generale così distribuiti: tre posti presso le UU.SS.LL. n. 7, 13 e 19 e due posti presso l'U.S.L. n. 10;

un posto di primario - disciplina di oncologia presso la U.S.L. n. 7;

due posti di primario - disciplina di psichiatria presso le UU.SS.LL. n. 1 e 13;

un posto di primario - disciplina di radiologia diagnostica presso l'U.S.L. n. 11;

due posti di primario - disciplina di recupero e riabilitazione funzionale presso le UU.SS.LL. n. 5 e 7;

un posto di primario - disciplina di anestesia e rianimazione presso le UU.SS.LL. n. 5 e 8;

tre posti di primario - disciplina di chirurgia generale presso le UU.SS.LL. n. 8, 13 e 18;

un posto di primario - disciplina di oculistica presso le UU.SS.LL. n. 4 e 13;

un posto di primario - disciplina di odontoiatria e stomatologia presso l'U.S.L. n. 19;

due posti di primario - disciplina di ortopedia e traumatologia presso le UU.SS.LL. n. 1 e 20;

un posto di primario - disciplina di ostetricia e ginecologia presso l'U.S.L. n. 11;

un posto di primario - disciplina di otorinolaringoiatria presso l'U.S.L. n. 4;

un posto di dirigente sanitario - disciplina di laboratorio analisi chimico-cliniche presso l'U.S.L. n. 19;

un posto di dirigente sanitario - disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica presso l'U.S.L. n. 11;

quattro posti di direttore sanitario - disciplina di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri presso le UU.SS.LL. n. 7, 9, 10 e 19.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore medicina di base nel territorio della regione in Genova.

(6014)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale mauriziano di Valenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale mauriziano di Valenza.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(6015)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 315 del 15 novembre 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo:

Errata-corrige al concorso, per esami, per l'assunzione di sei impiegati di seconda categoria. (Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 292 del 23 ottobre 1984).

Errata-corrige al concorso, per esami, per l'assunzione di dodici vice capo ufficio, da destinare al servizio ispettivo. (Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 292 del 23 ottobre 1984).

Errata-corrige al concorso, per esami, per l'assunzione di tre impiegati di prima categoria. (Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 292 del 23 ottobre 1984).

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100843170)